



Regione Abruzzo



Provincia di Chieti



Comune di Paglieta

<b>Committente</b>	030FER S.R.L. Via Padana Superiore n. 74 25080 Mazzano (BS)
<b>Ubicazione</b>	C.da La Selva S.P. Pedemontana

## Studio Preliminare Ambientale

<b>Oggetto</b>	Valutazione di Assoggettabilità alla VIA Impianto di Gestione e Trattamento Rifiuti
----------------	---

<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	Parte II D.L.vo 152/06 e s.m.i.
---------------------------------	---------------------------------

<b>AUTORITÀ PROCEDENTE</b>	REGIONE ABRUZZO
----------------------------	-----------------

<b>Data</b>	01/04/2020
-------------	------------

<b>Revisione</b>	00
------------------	----

<b>IL LEGALE RAPPRESENTANTE</b>

<b>IL TECNICO INCARICATO</b>

## SOMMARIO

<b>1.</b>	<b>PREMESSA .....</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>PROVENIENZA DEL SITO .....</b>	<b>3</b>
<b>3.</b>	<b>DESCRIZIONE DEL PROGETTO .....</b>	<b>3</b>
3.1.	Descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto .....	3
3.2.	Localizzazione del progetto .....	3
3.3.	Caratteristiche del progetto .....	6
<b>4.</b>	<b>QUADRO PROGRAMMATICO .....</b>	<b>7</b>
4.1.	Piano Regionale di Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo .....	7
<b>5.</b>	<b>STRALCIO DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DI TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA</b>	<b>9</b>
5.1.	Piano Regionale Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.) .....	9
5.1.1.	Gestione dei rifiuti nella Provincia di Chieti .....	10
5.1.2.	Gestione integrata dei rifiuti urbani .....	10
5.2.	Piano Regolatore Esecutivo del Comune di Paglieta .....	11
5.3.	Piano Regionale Qualità dell'Aria .....	11
5.4.	Piano di Tutela delle Acque .....	13
5.5.	Classificazione Sismica .....	14
5.6.	Piano Regionale Paesistico .....	14
5.7.	Vincolo Idrogeologico e Forestale .....	15
5.8.	Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico .....	16
5.9.	Piano Stralcio di Difesa dalle Alluvioni .....	17
5.10.	Vincoli ambientali ZPS e SIC .....	17
<b>6.</b>	<b>CONFRONTO CON I CRITERI LOCALIZZATIVI DI CUI ALLA LR 45/2007 E SMI .....</b>	<b>19</b>
<b>7.</b>	<b>INQUADRAMENTO AMBIENTALE .....</b>	<b>29</b>
7.1.	Sistema atmosfera .....	29
7.1.1.	Meteorologia e clima .....	29
7.1.2.	Traffico .....	29
7.1.3.	Qualità dell'aria (emissioni polverulente) .....	30
7.2.	Idrogeologia .....	30
7.3.	Utilizzo dell'acqua .....	30
7.4.	Contaminazione del suolo .....	30
7.5.	Flora e Vegetazione .....	31
7.6.	Fauna .....	31
7.6.1.	Rettili .....	31
7.6.2.	Uccelli .....	31
7.6.3.	Mammiferi .....	31
7.7.	Paesaggio .....	31
7.8.	Clima Acustico .....	32
7.9.	Radiazioni .....	32
7.10.	Utilizzo risorse naturali .....	33
7.11.	Aspetti Socio - Economici .....	33
<b>8.</b>	<b>DESCRIZIONE DI TUTTI I PROBABILI EFFETTI RILEVANTI .....</b>	<b>33</b>
<b>9.</b>	<b>VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI .....</b>	<b>34</b>
9.1.	Sistema Atmosfera .....	34
9.1.1.	Clima e qualità dell'aria .....	34
9.1.2.	Traffico .....	34
9.2.	Idrogeologia .....	34
9.3.	Suolo .....	34
9.4.	Flora e Vegetazione .....	35
9.5.	Fauna .....	35
9.6.	Clima Acustico .....	35
9.7.	Aspetti Socio - Economici .....	35
9.8.	Ulteriori disposizioni per la tutela della salute dei lavoratori e dell'ambiente .....	35
<b>10.</b>	<b>CONCLUSIONI .....</b>	<b>36</b>

### Revisioni:

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	PAGINE
00	01/04/2020	I stesura	

## 1. PREMESSA

La ditta 030Fer S.r.l. per il proprio stabilimento di Paglieta C/da La Selva S.P. Pedemontana e propriamente alla particella n. 4119 del foglio di mappa 1 intende richiedere autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. al fine della gestione e del trattamento di rifiuti non pericolosi, e nello specifico operazioni R4 ed R13 (allegati B e C della parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.).

Ai sensi dell'art. 6 c. 6 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed in base all'allegato IV della parte seconda l'impianto rientra nel punto: *p.to 7 lett. z.b Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*

Il presente studio è redatto sulla base dei contenuti previsti all'Allegato IV-bis alla parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 contenente le informazioni e i dati conformi ai criteri contenuti nell'Allegato V alla parte Seconda del D.Lgs. 152/2006

## 2. PROVENIENZA DEL SITO

L'area sulla quale opererà la ditta 030Fer S.r.l. era già occupata dalla Sangro Steel Plant srl con iscrizione RIP n. 183/2011.



In questo momento sull'area non si registra attività dall'ottobre 2016.

## 3. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

### 3.1. Descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto

Il progetto prevede il riavvio di un impianto di gestione rifiuti, in precedenza autorizzato in regime semplificato ai sensi degli art. 214 e 216 del dlgs. 152/06 e smi.

Nello specifico l'impianto è suddiviso nelle seguenti macro aree:

- \* Messa in riserva [R13] di rifiuti speciali non pericolosi (A.S.R.1 - A.S.R.2 - A.S.R.3 - A.S.R.4 - A.S.R.5 - A.S.R.6)
- \* Aree di trattamento [R4];
- \* Settore di conferimento e di carico scarico automezzi (C);
- \* Aree di transito.

Il progetto riguarda un impianto di gestione rifiuti avente una superficie complessiva di 10.610 mq – Identificato al foglio di mappa n. 1 con il numero di particella n. 4119 nel NCEU del Comune di Paglieta.

Lo stesso è delimitato a nord-est dai mappali nn. 106 e 4168 e a sud-ovest dai mappali nn. 4083 e 4086 del foglio di mappa n. 1. La particella sulla quale insiste il manufatto edilizio, dal punto di vista urbanistico è subordinata alla zonizzazione dell'attuale Variante al P.R.G. vigente del Comune di Paglieta. In particolare, tale particella ricade in "Zona artigianale-Industriale di espansione D5".


### 3.2. Localizzazione del progetto

L'area è inserita nella Val di Sangro a circa 6 km dal Mare Adriatico in direzione nord-est. La val di Sangro è una zona naturale che si estende lungo il corso del fiume Sangro, nella zona meridionale della provincia di Chieti. È sede di un importante agglomerato industriale (Sevel-Honda), situato perlopiù nei comuni di Atessa e Paglieta, nonché di ricche risorse naturalistiche. Oltre allo sviluppo industriale, la valle vede anche un notevole sviluppo agricolo nelle zone di Lanciano e Fossacesia per la produzione vinicola, e turistico al livello naturale (la costa dei Trabocchi, la montagna del fiume Sangro, la Majella e il lago di


Bomba), e soprattutto artistico per la presenza di città d'arte e borghi medievali.



*Figura 1 Estratto Cartografico Catastale*



*Figura 2 Carta Tecnica Regionale 1:100.000*



*Figura 3 Carta Tecnica Regionale dettaglio*



*Figura 4 Ortofoto regionale edizione 2007*



Figura 5 Ortofoto regionale edizione 2007 dettaglio

L'area in oggetto sorge in un'area industriale secondaria rispetto a quella principale, che si trova in direzione sud-ovest a circa 6 km di distanza.

Analizzando l'aerofoto si evince che l'area oggetto di studio confina a ovest e a sud con aree a uso agricolo, a nord è presente l'insediamento produttivo della ditta Marteloni, la quale si occupa della realizzazione di teloni in PVC e realizzazione di gazebo, mentre ad est è presente la strada provinciale Pedemontana.

La posizione Datum: WGS84 e N 42° 11' 59.16" ed E 14° 28' 41.39" mentre l'altitudine è di 28 mt/s.l.m.

### 3.3. Caratteristiche del progetto

La valutazione di assoggettabilità prevede i seguenti quantitativi di rifiuti da gestire:

Tipologia di rifiuti	Potenzialità Istantanea [ton]	Capacità Massima Annuale [ton]	Capacità massima di trattamento [ton]
Non pericolosi	2548,5	15000	15000

Tabella 1 Potenzialità della valutazione

Nello specifico la presente valutazione riguarda le seguenti operazioni di cui agli allegati B e C della parte IV del Dlgs. 152/06 e s.m.i.: R4-R13.

Considerando che la messa in riserva può avvenire in container di circa di 20 mc cadauno o in cumuli di altezza massima di 2,5 m (calcolo del volume effettuato considerando la formula del "tronco di piramide"), la ripartizione delle aree di messa in riserva con recupero di materia all'interno dell'insediamento è così strutturata:

ASR1	348 m <sup>2</sup>	696 m <sup>3</sup>
ASR2	231 m <sup>2</sup>	462 m <sup>3</sup>
ASR3	237 m <sup>2</sup>	474 m <sup>3</sup>
ASR4	110 m <sup>2</sup>	110 m <sup>3</sup>
ASR5	114 m <sup>2</sup>	171 m <sup>3</sup>

L'area di cernita 1 destinata ai rifiuti ferrosi ed alle leghe di alluminio occupa una superficie di circa 550 mq, qui il rifiuto prelevato dalle aree A.S.R.1 e A.S.R.1 viene selezionato manualmente e quindi collocato nelle rispettive aree EoW1 e EoW2 per essere successivamente certificato (Reg. EU 333), prelevato da un automezzo e commercializzato.

L'area di cernita 2 destinata alle leghe di rame occupa una superficie di circa 100 mq, qui il rifiuto prelevato dall'area A.S.R.3 viene selezionato manualmente e quindi collocato nella rispettiva area EoW3 per essere successivamente certificato (Reg. EU 715), prelevato da un automezzo e commercializzato.

Sono quindi state previste tre aree EoW (1 - ferro/acciaio 450 mq, 2 - alluminio - 465 mq e 3 - leghe di rame- 230 mq) per un totale di circa 1145 mq e per un volume massimo di 2300 mc.

L'insediamento è dotato di ampi spazi di manovra e con un unico accesso carraio.

Per lo stoccaggio in cumuli con quali sistemi vengono separati i vari cumuli di rifiuti si utilizza una barriera in calcestruzzo come meglio individuata nell'elaborato planimetrico.

La pavimentazione interna del fabbricato è tutta realizzata massello monolitico in cls impermeabilizzato.

Le pavimentazioni esterne di tutto l'insediamento sono costituite da massetto industriale dello spessore di 40 cm (con interposti due strati di rete metallica) munite di giunti di dilatazione realizzati nelle due direzioni ortogonali posti ad un interasse di 3 m. Tutta la pavimentazione sarà mantenuta in efficienza con interventi di manutenzione laddove necessario. La superficie così realizzata garantisce una perfetta impermeabilizzazione a salvaguardia del suolo e del sottosuolo.

Si rimanda all'elaborato progetto preliminare per le altre informazioni.

## 4. QUADRO PROGRAMMATICO

### 4.1. Piano Regionale di Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo

La normativa della Regione Abruzzo in materia di gestione del ciclo integrato dei rifiuti e la L.R. 19 Dicembre 2007 n. 45 — Norme per la gestione integrata dei rifiuti.

Il Piano Regionale di Gestione integrata dei Rifiuti (PRGR), approvato con la predetta Legge, è stato sottoposto a procedura di VAS, nel rispetto delle indicazioni e obblighi della Direttiva 2001/42/CE.

Il piano ha visto un aggiornamento con la Legge Regionale n. 5 del 23 gennaio 2018 e successivamente con la Deliberazione del Consiglio Regionale 02/07/2018 n. 110/8.

Nell'aggiornamento del PRGR in relazione alla produzione di rifiuti speciali si legge:

Macro CER	Descrizione macro CER	RS Non Pericolosi	RS Pericolosi*
01	rif. da prosp., estr., tratt., lavoraz. di minerali e mat. di cava	2.215	0
02	rif. da prod., tratt. e prep. di alimenti in agricoltura, ...	48.616	2
03	rif. lavoraz. legno e prod. carta, polpa, cartone, pannelli...	21.926	155
04	rifiuti della produzione conciaria e tessile	7.349	0
05	rif. da raff. petrolio, purif. gas nat. e tratt. pirol. di carbone	23	613
06	rifiuti da processi chimici inorganici	4.658	3.101
07	rifiuti da processi chimici organici	6.983	3.020
08	rif. da prod., formul., fornit., uso di rivestimenti, sigillanti, inch.	4.956	2.325
09	rifiuti dell'industria fotografica	52	193
10	rifiuti inorganici provenienti da processi termici	64.809	2.468
11	rif. inorg. cont. metalli da tratt. e ricop.; idrometall. non ferr.	21.551	4.582
12	rif. di lavoraz. e tratt. superficiale di metalli e plastica	149.726	4.471
13	oli esauriti (tranne gli oli commestibili e di cui ai capitoli 05, 12 e 19)	0	5.807
14	rif. di sost. organ. utilizz. come solventi (tranne 07 e 08)	0	752
15	imballaggi, assorbenti; stracci, materiali filtranti e indumenti...	68.854	2.226
16	rifiuti non specificati altrimenti nel catalogo	100.418	35.078
17	rif. di costruzioni e demolizioni (compresa costruzione strade)	1.170.427	10.477
18	rif. dal settore sanitario e veterinario (tranne i rifiuti di cucina...)	292	3.347
19	rif. da impianti di tratt. rif., impianti di tratt. acque reflue...	633.488	16.413
20	rsu ed assimilabili da commercio, industria ed istituz...	32.404	321
<b>TOTALE</b>		<b>2.338.747</b>	<b>95.351</b>
TOT esclusi CER 17		1.168.320	84.874
TOT esclusi CER 17 e 19		534.832	68.461

Fonte dei dati: Rapporto Rifiuti Speciali - Edizione 2016, ISPRA

Nella relazione di piano si legge che l'ARTA attraverso l'elaborazione dei MUD ha trovato quantitativi rifiuti prodotti inferiori a quelli riportati nella tabella precedente da ISPRA.


Da tali dati parziali emerge che le attività nel territorio della Provincia di Chieti contribuiscono per il 54% sulla produzione totale di rifiuti speciali. Per i rifiuti non pericolosi segue il contributo della Provincia di Teramo (21,8%), poi L'Aquila (21,8%) e Pescara (6,9%); per i rifiuti pericolosi dopo Chieti seguono la Provincia di L'Aquila (21,5%) e Teramo (12,8%) e Pescara (11,7%).

#### La distribuzione a livello provinciale della produzione di rifiuti speciali (2014)

Provincia	RS NP	RS P	RS NP	RS P (esclusi
	(al netto C&D)	(esclusi VFU)	(al netto C&D)	VFU)
	t/a	t/a	%	%
Chieti	603.368	37.300	54,2%	54,0%
L'Aquila	191.664	14.872	17,2%	21,5%
Pescara	76.440	8.090	6,9%	11,7%
Teramo	242.357	8.857	21,8%	12,8%
<b>ABRUZZO</b>	<b>1.113.829</b>	<b>69.119</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
<b>dato ISPRA</b>	<b>1.168.320</b>	<b>69.735</b>		
<b>Variaz rispetto a dato ISPRA</b>	<b>-4,66%</b>	<b>-0,73%</b>		

Fonte dei dati: elaborazione dati MUD 2015 bonificati da ARTA Abruzzo (al netto degli inerti da costruzione e demolizione e delle dichiarazioni sui veicoli fuori uso)

La produzione di rifiuti speciali nelle province abruzzesi (2014)



Fonte dei dati: elaborazione dati MUD 2015 bonificati da ARTA Abruzzo  
Note: \*: totale al netto degli inerti da costruzione e demolizione e delle dichiarazioni sui veicoli fuori uso

Da cui si evince che la Provincia con maggiore produzione di rifiuti e quella di Chieti dove è localizzato l'impianto. Dai dati ARTA si rileva, inoltre, che la produzione di rifiuti per i quali la 030Fer propone la riattivazione dell'impianto sono notevoli e da qui la necessita a livello impiantistico di avere impianti di trattamento per evitare elevati impatti dovuti al trasporto verso impianti distanti.


La produzione dei primi 30 codici CER dei rifiuti speciali non pericolosi prodotti (2014) [t/a]

Codice CER	Descrizione CER NP	RS NP P (al netto C&D)
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	258.045
191210	rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)	105.884
190703	percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02	85.681
190805	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	51.316
120199	rifiuti non specificati altrimenti	50.263
101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	48.996
161002	soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01	47.910
191204	plastica e gomma	45.751
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi	36.699
150101	imballaggi in carta e cartone	30.541
120105	limatura e trucioli di materiali plastici	29.245
191202	metalli ferrosi	22.600
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi	22.548
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	20.097
200304	fanghi delle fosse settiche	19.585
110112	soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11	19.362
160103	pneumatici fuori uso	15.944
190503	compost fuori specifica	14.379
150102	imballaggi in plastica	14.327
150106	imballaggi in materiali misti	13.790
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	13.031
150107	imballaggi in vetro	11.806
150103	imballaggi in legno	7.585
191302	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01	6.596
020705	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	5.402
020204	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	5.176
030307	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	4.661
200101	carta e cartone	4.627

Codice CER	Descrizione CER NP	RS NP P (al netto C&D)
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	4.042
060503	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02	3.835
	<b>Subtotale RS NP (al netto C&amp;D e stime ISPRA e VFU)</b>	<b>1.019.728</b>
	<b>% rispetto a TOT RS NP P (al netto C&amp;D e stime ISPRA e VFU)</b>	<b>91,6%</b>

Fonte dei dati: elaborazione dati MUD 2015 bonificati da ARTA Abruzzo

Come si può vedere dal grafico seguente, benché la maggior produzione di rifiuti speciali si ha nella provincia di Chieti, le operazioni di recupero R4 (metalli) avvengono maggiormente nella Provincia di Teramo.



Ai fini della stima dei fabbisogni di trattamento (recupero e smaltimento) è stata quantificata la cosiddetta "produzione primaria" (calcolata cioè al netto della produzione di rifiuti a loro volta provenienti dal trattamento rifiuti); tale produzione è stata quantificata pari a ca. **596.000 t/a** (al netto dei rifiuti inerti non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione e dei rifiuti da VFU). Tra questi rifiuti, che sono quelli in qualche modo "rappresentativi" del tessuto produttivo regionale le macrocategorie CER più rilevanti sono:

- Macro CER 12: rifiuti da lavorazione e trattamento superficiale di metalli e plastica, con 147.619 t, pari al 24,8% del totale;
- Macro CER 15: rifiuti da imballaggi, assorbenti, stracci, ecc., con 86.656 t, pari al 14,5% del totale;
- Macro CER 16: rifiuti non specificati altrimenti nel catalogo, con 83.010 t, pari al 13,9% del totale;
- Macro CER 10: rifiuti inorganici provenienti da processi termici, con 63.623 t, pari al 10,7% del totale;
- Macro CER 19: rifiuti primari prodotti da impianti di trattamento delle acque, con 60.657 t, pari al 10,2% del totale;

Sono pertanto queste tipologie di rifiuti che dovranno essere prioritariamente considerate nella definizione dei fabbisogni e nelle valutazioni di congruità dell'attuale sistema impiantistico di recupero e smaltimento.

Pertanto l'impianto proposto è in linea con le previsioni di piano.

## 5. STRALCIO DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DI TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA

### 5.1. Piano Regionale Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.)

La Regione Abruzzo, già dotata di un Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, approvato con L.R. 28.4.2000, n. 83 recante "Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del piano regionale dei rifiuti", ha individuato nel corso del 2005 l'opportunità di procedere ad un aggiornamento della pianificazione regionale in materia di gestione dei rifiuti, ritenendo la menzionata L.R. 83/2000, pur attuale in molte parti del suo articolato, complessivamente superata.

Con la DGR n. 30 del 23.01.2004 avente per oggetto: "L.R. 28.04.2000, n.83 Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del piano regionale dei rifiuti. Art. 3, comma 1, lett. n). Verifica di conformità dei piani provinciali di gestione dei rifiuti con il piano regionale di gestione dei rifiuti", la Regione ha provveduto ad approvare i Piani Provinciali di Gestione dei Rifiuti (PPGR), adottati dalle singole Province abruzzesi. Successivamente la Regione Abruzzo ha approvato il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), con la L.R. 19.12.2007, n.45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti", pubblicata sul B.U.R.A. n. 10 Straordinario del 21.12.2007, che ha abrogato la precedente legislazione dei rifiuti contenete l'approvazione dei piano regionale dei rifiuti.

Le priorità assunte dal nuovo PRGR si riassumono nei seguenti punti:

- prevenzione e riduzione della produzione e pericolosità dei rifiuti;
- recupero e riciclo di materiali e prodotti di consumo;
- recupero energetico dai rifiuti, completamente al riciclo ed a chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti;
- smaltimento in discarica, residuale ed in sicurezza.

#### 5.1.1. Gestione dei rifiuti nella Provincia di Chieti

In riferimento alla programmazione regionale in materia, così come previsto dagli artt. 22 e 23 della L. 22/1997, la Provincia ai sensi e per gli effetti dell'art.4 della L.R. 83/2000, forma il proprio Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti, individuando nella Provincia l'Ambito Territoriale Ottimale per la gestione dei rifiuti urbani, al fine di garantire una gestione unitaria secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, allo scopo di superare situazioni frammentarie, non coordinate ed evitare un'eccessiva dispersione degli impianti sul territorio.

Nell'assetto organizzativo previsto, la Provincia è il soggetto responsabile della pianificazione della gestione dei rifiuti urbani e garante dell'attuazione degli indirizzi di Piano. Pertanto, è prevista la costituzione dell'Autorità d'Ambito, composta dalla Provincia e dall'Assemblea dei Sindaci ricadenti dell'Ambito, da costituirsi nelle forme di cooperazione previste dalla legge, che svolge funzioni di organizzazione, coordinamento e controllo.

#### 5.1.2. Gestione integrata dei rifiuti urbani

Il sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani è organizzata in ATO (Art. 13 sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani del PRGR) che costituiscono il comprensorio territoriale fondamentale del sistema di gestione integrata dei seguenti rifiuti:

- a) rifiuti urbani;
- b) rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani ai fini dello smaltimento, che usufruiscono del servizio pubblico;
- c) rifiuti prodotti dalla depurazione delle acque reflue urbane;
- d) rifiuti non pericolosi prodotti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti urbani, che a seguito di dette operazioni hanno, cioè, natura e composizione diverse rispetto ai rifiuti urbani indifferenziati.

Il sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati si svolge nel rispetto di criteri di priorità (prevenzione delle quantità, riciclaggio, riutilizzo e recupero dei rifiuti ecc..), trasparenza, tutela ambientale, efficacia, efficienza ed economicità; con particolare attenzione ai costi ambientali ed alla individuazione, tramite una serie di parametri, di indici di efficienza dei servizi. L'integrazione della gestione dei rifiuti speciali con quella degli urbani, come previsto dal PRGR, può rappresentare un'importante opportunità di creazione di sinergie tra i due "sistemi" che consentono il perseguimento, attraverso anche la realizzazione di significative economie di scala, dell'ottimizzazione tecnico-ambientale degli impianti, garantendone nel contempo la piena sostenibilità economica.

Sulla base degli specifici indirizzi del Piano relativi ai due diversi ambiti (rifiuti urbani e speciali), si può ritenere che lo sviluppo di tali sinergie riguardano ben definite tipologie di rifiuti, essenzialmente non pericolosi, e di attività di trattamento, recupero o smaltimento, quali:

- rifiuti speciali assimilabili agli urbani, da imballaggio o comunque costituiti da frazioni secche quali carta, vetro, plastica, legno, metalli, avviabili a impianti di recupero di materia nei quali viene tipicamente effettuata anche attività di recupero di frazioni secche da raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- rifiuti speciali compostabili per successiva valorizzazione in agricoltura, quali quota parte dei fanghi di depurazione dei reflui urbani, scarti e fanghi dell'industria agroalimentare, scarti lignei da lavorazione, avviabili a impianti di compostaggio di qualità per un trattamento congiunto con frazione organica e scarti verdi da raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- rifiuti combustibili, quali scarti dalle attività di recupero di materia di carta e plastica, quota parte dei fanghi di depurazione reflui urbani previa disidratazione o essiccazione, scarti e fanghi da lavorazioni industriali (ad es. settore cartario e dell'industria agroalimentare), avviabili a valorizzazione energetica;
- rifiuti solidi o fanghi palabili non più recuperabili come materia o energia, quali scarti da processi di recupero o smaltimento di altri rifiuti (scarti da recupero di materia, quota non recuperabile di scorie da trattamenti a smaltimento in discariche per rifiuti non pericolosi in cui trovano collocazione anche i residui non più recuperabili derivanti dalla gestione dei rifiuti urbani).

Il PPGR della Provincia di Chieti, essendo uno strumento di settore influente sulle politiche locali di gestione del territorio, costituisce a tutti gli effetti un piano attuativo del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC), strumento guida per tutte le politiche aventi per oggetto la trasformazione e la gestione del territorio. Ai sensi e per gli effetti della L.R. 18/83 e successive modifiche e integrazioni, il PTCP recepisce e fa proprio il Piano Regionale dei rifiuti, che fino all'entrata in vigore del Piano Provinciale di gestione dei rifiuti, costituisce il riferimento normativo in materia.

Il Piano Provinciale pone la sua attenzione sul ciclo di gestione integrata dei rifiuti urbani, i quali rappresentano il primario oggetto delle politiche di pianificazione e programmazione ai vari livelli organizzativi; tuttavia, il PPGR contiene alcune indicazioni di massima relative alla gestione dei rifiuti speciali.

Nello specifico il piano provinciale detta degli obiettivi:

- la promozione della massima diffusione delle tecnologie di recupero e riciclo,
- la realizzazione di un'adeguata rete di impianti,
- il rispetto del principio di prossimità, al fine di favorire la riduzione della movimentazione dei rifiuti speciali.

Questi obiettivi rientrano a pieno nelle finalità della 030Fer srl.

## 5.2. Piano Regolatore Esecutivo del Comune di Paglieta

Il progetto ricade secondo il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Paglieta, nello strumento urbanistico adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30.01.2004 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) n. 8 del 10.03.2004, ricade in zona " Zone Artigianali - Industriali di espansione D5 (P.I.P.)".

Le norme tecniche di attuazione recitano:

*La zona industriale è destinata all'insediamento di edifici, impianti ed attrezzature industriali e di artigianato produttivo e di piccole industrie, commerciali, non escluse attività connesse e compatibili. Essa ha caratteristiche di zona "D" ai sensi dell'art. 2 del DM 02/04/1968.*

Pertanto l'intervento proposto risulta compatibile con gli usi consentiti nella zona sopra richiamata.

## 5.3. Piano Regionale Qualità dell'Aria

Nel corso della predisposizione del Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria, approvato con D.G.R. n. 861/c del 13/08/2007 e con D.C.R. n. 79/4 del 25/09/2007, è stata effettuata la classificazione del territorio regionale prevista dalla normativa vigente (D. Lgs. 351/1999). Ai sensi degli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 351/1999, la valutazione delle zone è stata svolta relativamente ai seguenti inquinanti:

- Biossido di zolfo,
- Biossido di azoto,
- Particelle sospese con diametro inferiore ai 10 micronmetri,
- Monossido di carbonio,
- Benzene e Ozono.

Sono state individuate:

- **zone di risanamento**, ossia zone in cui almeno un inquinante diverso dall'Ozono supera il limite imposto dal D.M. 60 più il margine di tolleranza fissato dalla legislazione o, per l'Ozono, il valore bersaglio;
- **zone da mantenere sotto osservazione**, in quanto zone in cui le concentrazioni stimate, per uno o più degli inquinanti analizzati, eccetto l'Ozono, sono comprese tra il valore limite e il valore limite aumentato del margine di tolleranza;
- **zone di mantenimento**, ossia zone in cui la concentrazione stimata è inferiore al valore limite per tutti gli inquinanti analizzati.

L'area di ubicazione del complesso impiantistico della 030Fer Srl, ricadente nel territorio comunale di Paglieta, è ricompreso nelle zone di mantenimento per quanto la proposta progettuale non è in contrasto con gli obiettivi fissati dalla pianificazione. Inoltre l'impianto non richiede il rilascio di autorizzazione alle emissioni convogliate.




Figura 6 Classificazione del territorio regionale ai fini del mantenimento e risanamento della qualità dell'aria (fonte: Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria, anno 2007).

Con riferimento all'Ozono, in base al D. Lgs. n. 183 del 21/05/2004, il Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria definisce le zone potenzialmente soggette al superamento dei valori bersaglio e degli obiettivi a lungo termine, sia con riferimento alla protezione della salute umana, che con riferimento alla protezione della vegetazione.

Il Comune di Paglieta è compreso in zona di superamento del valore bersaglio al 2010 per la protezione della salute umana, ma non per la protezione della vegetazione.




Figura 7 Classificazione del territorio per la protezione della salute umana relativamente all'Ozono (fonte: Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria, anno 2007)..




Figura 8 Classificazione del territorio per la protezione della vegetazione relativamente all'Ozono (fonte: Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria, anno 2007).

#### 5.4. Piano di Tutela delle Acque

Il Piano di Tutela delle Acque è lo strumento tecnico e programmatico attraverso cui realizzare gli obiettivi di tutela qualitativa previsti dall'art. 121 del D.L.vo 152/06 e s.m.i. Esso costituisce uno specifico piano di settore ed è articolato secondo i contenuti elencati nel citato articolo 121, nonché secondo le specifiche indicate nella Parte B dell'Allegato 4 alla Parte III del D.L.vo 152/06 e s.m.i.

Il Piano consente alla Regione di classificare le acque superficiali e sotterranee e fissa gli obiettivi e le misure di intervento per la riqualificazione delle acque superficiali e sotterranee classificate.

La Regione Abruzzo già con Deliberazione n.° 332 del 21.03.2005 "D.L.vo 11.05.99 n.° 152 e s.m.i. – art. 19 ed Allegato 7. Prima individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola", ha deliberato di designare quali zone vulnerabili da nitrati, zone potenzialmente vulnerabili da nitrati a rischio elevato, zone potenzialmente vulnerabili da nitrati a rischio medio, zone potenzialmente vulnerabili da nitrati a rischio basso e possibili zone di intervento, i territori riportati, con i corrispondenti tematismi, nella cartografia allegata.

Successivamente, nelle more della definizione complessiva del Piano di Tutela delle Acque ed al fine di procedere alla divulgazione ed approvazione dei risultati dell'attività conoscitiva svolta ai fini della redazione del Piano stesso, la Regione Abruzzo con Deliberazione n.° 363 del 24.04.2008 ha deliberato di approvare:

- \* il quadro conoscitivo del Piano di Tutela delle Acque, con la relativa cartografia tra cui la carta della prima individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (D.G.R. n.° 332 del 21.03.2005) e la carta della vulnerabilità intrinseca all'inquinamento degli acquiferi,
- \* n.° 19 schede monografiche redatte per ciascun corpo idrico superficiale oggetto del Piano.


Successivamente, con la Delibera n.° 614 dal 9 agosto 2010, la Giunta Regionale ha adottato il Piano di Tutela delle Acque (PTA). Con riferimento alla carta della vulnerabilità intrinseca all'inquinamento degli acquiferi, il sito in oggetto, ricompresso nel bacino idrografico del Fiume Sangro, ricade in una zona con grado di vulnerabilità media, mentre nella carta delle zone a vulnerabilità da nitrati di origine agricola (cfr. Elab. 6-URB3 – Carta dei vincoli) non ricade in area di intervento ovvero che potrebbero contribuire alla loro eventuale vulnerazione, sia attraverso acque di ruscellamento superficiale, sia attraverso il travaso di acque sotterranee inquinate.

Il grado di vulnerabilità intrinseca all'inquinamento dell'acquifero è basso.

In considerazione della completa impermeabilizzazione delle superfici destinate alla gestione dei rifiuti e dei sistemi di drenaggio e trattamento delle acque meteoriche dilavanti piazzali e aree scoperte esistenti e previsti presso il complesso impiantistico, è da escludere qualsiasi tipo di interazione con le matrici ipogee acqua e suolo; pertanto, anche in questo caso risulta verificato il criterio localizzativo di Piano.



Figura 9 zone vulnerabili da nitrati di origine agricola



#### GRADO DI VULNERABILITA'

	Elevato
	Alto-Elevato
	Alto
	Medio-Alto
	Medio
	Medio-Basso
	Basso
	Molto basso

Figura 10 vulnerabilità intrinseca all'inquinamento dell'acquifero

## 5.5. Classificazione Sismica

La Regione Abruzzo, nell'ambito delle competenze attribuitele dall'art. 94, c. 2, lett. a) del D.L.vo n.° 112/98, ha provveduto all'individuazione, formazione ed aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche, sulla base dei criteri generali approvati con Ordinanza del Consiglio dei Ministri n.° 3274 del 20.03.03.

Le norme tecniche approvate con la citata Ordinanza individuano quattro zone sismiche di suddivisione del territorio e riportano le norme progettuali e costruttive da adottare nelle singole zone; sulla base di tale nuova classificazione, tutto il territorio Regionale risulta adesso classificato a rischio sismico.

Per quanto attiene l'analogia con la precedente classificazione prevista dalla Legge 64/74, una circolare esplicativa del Dipartimento della Protezione Civile del 4 giugno 2003, ha evidenziato che le prime tre zone (Zona 1, 2 e 3) sotto il profilo degli adempimenti previsti corrispondono alle zone di sismicità alta (S=12), media (S=9) e bassa (S=6), mentre per la zona 4, di nuova introduzione e sostanzialmente coincidente con la zona precedentemente non sismica, è data facoltà alle Regioni di imporre l'obbligo della progettazione antisismica.

Per la tipologia di opere in esame, i criteri del PRGR pongono come criterio penalizzante la localizzazione degli impianti nel territorio dei Comuni classificati in Zona 1.

Dall'esame della carta delle zone sismiche della Regione Abruzzo redatta dalla Direzione OO.PP. e Protezione Civile – Servizio Previsione e Prevenzione dei rischi, risulta che l'area in oggetto ricade in Zona 3, ovvero a bassa sismicità.

Il sito, pertanto, risulta compatibile con l'intervento proposto.

## 5.6. Piano Regionale Paesistico

Il Piano Regionale Paesistico, indica i criteri e i parametri per la valutazione dell'interesse paesistico del territorio regionale e definisce le condizioni minime di compatibilità delle modificazioni dei luoghi, in rapporto al mantenimento dei caratteri fondamentali degli stessi. Tale Piano assegna, agli ambiti montani, costieri e fluviali individuati, precise categorie di tutela e valorizzazione in base alle peculiarità di ogni ambito, riformulando le definizioni della conservazione, integrale o parziale, della trasformabilità mirata, della trasformabilità a regime ordinario.

Le categorie adottate confermano in larga misura quelle già assunte dai Piani adottati, promuovendo tuttavia la ridefinizione di taluni concetti. Più precisamente sono state fatte le formulazioni di seguito indicate.

Tab. Categorie di tutela e di valorizzazione secondo il P.R.P.

<b>CATEGORIE DI TUTELA E VALORIZZAZIONE</b>	<b>Condizioni di compatibilità dei luoghi in rapporto al mantenimento dei caratteri fondamentali degli stessi</b>
CONSERVAZIONE INTEGRALE	Complesso di prescrizioni (e previsioni di interventi) finalizzate alla tutela conservativa dei caratteri del paesaggio naturale, agrario ed urbano, dell'insediamento umano, delle risorse del territorio e dell'ambiente, nonché alla difesa ed al ripristino ambientale di quelle parti dell'area in cui sono evidenti i segni di manomissioni ed alterazioni apportate dalle trasformazioni antropiche e dai dissesti naturali; alla ricostruzione ed al mantenimento di ecosistemi ambientali, al restauro ed al recupero di manufatti esistenti.
CONSERVAZIONE PARZIALE	Complesso di prescrizioni le cui finalità sono identiche a quelle di cui sopra che si applicano però a parti o a elementi dell'area con la possibilità, quindi, di inserimento di livelli di trasformabilità che garantiscono comunque il permanere dei caratteri costitutivi dei beni ivi individuati la cui disciplina di conservazione deve essere in ogni caso garantita e mantenuta.
TRASFORMABILITA' MIRATA	Complesso di prescrizioni le cui finalità sono quelle di garantire che la domanda di trasformazione (legata ad usi ritenuti compatibili con i valori espressi dall'ambiente) applicata in ambiti critici e particolarmente vulnerabili la cui configurazione percettiva è qualificata dalla presenza di beni naturali, storico-artistici, agricoli e geologici sia subordinata a specifiche valutazioni degli effetti legati all'inserimento dell'oggetto della trasformazione (sia urbanistica che edilizia) al fine di valutarne, anche attraverso varie proposte alternative, l'idoneità e l'ammissibilità.
TRASFORMAZIONE CONDIZIONATA	Complesso di prescrizioni relative a modalità di progettazione, attuazione e gestione di interventi di trasformazione finalizzati ad usi ritenuti compatibili con i valori espressi dalle diverse componenti ambientali.
TRASFORMAZIONE A REGIME ORDINARIO	Norme di rinvio alla regolamentazione degli usi e delle trasformazioni previste dagli strumenti urbanistici ordinari (P.T., P.R.G., P.R.E.)

Nel Piano viene sottolineata la stretta connessione tra categoria di tutela e zona di tutela: la "categoria di tutela" esprime una finalità, mentre la "zona di tutela" fa riferimento a specifiche caratteristiche di beni sui quali la finalità va esercitata.

Il Piano, inoltre, indica per ciascuna delle predette zone gli usi compatibili con l'obiettivo di conservazione, di trasformabilità o di valorizzazione ambientale prefissato.

Per quanto riguarda le classi d'uso e le tipologie d'intervento compatibili nell'ambito delle "categorie di tutela e valorizzazione", il piano fa riferimento a:

- uso agricolo;

- uso forestale;
- uso pascolivo;
- uso turistico;
- uso insediativo;
- uso tecnologico;
- uso estrattivo.

Questo approccio garantisce, per ciascuna delle predette zone, le condizioni minime di compatibilità dei luoghi in rapporto al mantenimento dei caratteri fondamentali degli stessi e con riferimento agli indirizzi dettati dallo stesso P.R.P. per la pianificazione a scala inferiore.

Per quel che concerne l'area interessata dalle attività in progetto, il sito ricade interamente in zona "TRASFORMABILITA' MIRATA B1".

Tuttavia, anche l'analisi della cartografia del nuovo Piano Paesaggistico (ed in particolare la Carta dei Valori), mostra l'assenza di valori storici, artistico monumentali e geobotanici nel sito di intervento, inserendo correttamente l'area all'interno dei "Suoli urbanizzati" ma in Ambito fluviale - Fiumi Sangro e Aventino ed assegnando un valore agronomico basso alle superfici che accolgono l'opificio industriale che ospiterà l'iniziativa proposta. Si rilevi che la proposta non prevede ulteriore utilizzo di suolo oltre a quello già realizzato ed urbanizzato.

### 5.7. Vincolo Idrogeologico e Forestale

Il Regio Decreto n. 3267 del 30/12/23, concernente il "Riordino e Riforma della Legislazione in materia di boschi e terreni montani", ha istituito vincoli idrogeologici per la tutela di pubblici interessi. Con tale decreto, oramai decisamente datato, venivano sottoposti a vincolo idrogeologico i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto della loro lavorazione e per la presenza di insediamenti, potevano, con danno pubblico, subire denudazioni, perdere la stabilità e/o turbare il regime delle acque; tra questi terreni era ricompresa buona parte del territorio regionale. Si ritiene utile evidenziare che all'epoca dell'emanazione della normativa, che pone vincoli non preclusivi della possibilità di trasformazione o di nuova utilizzazione del territorio, oggetto della regolamentazione erano in particolare le attività agrosilvo pastorali.

La superficie occupata dal complesso impiantistico ricade in area esterna al citato vincolo.



*Figura 11 Vincolo idrogeologico*

L'impianto, infine, non ricade in alcuna zona di tutela assoluta o parziale, così come definite dalle Regioni ai sensi dell'art. 94 del D.L.vo n.° 152/2006 e s.m.i. (disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano).

Nell'area interessata dall'intervento, così come si evince dalla Carta della vulnerabilità intrinseca all'inquinamento degli acquiferi allegata al Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo non sono presenti campi pozzi, sorgenti captate, gruppi sorgivi con sorgenti captate e gruppi sorgivi non captati.

Pertanto il sito risulta idoneo con l'intervento proposto e compatibile con i citati criteri localizzativi.

## 5.8. Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico

Nel Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico dei Bacini Idrografici di Rilievo Regionale Abruzzesi e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi" (P.A.I.), inquadrato dal legislatore come strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato, sono state individuate, con colorazioni diverse, 4 classi di pericolosità (più una a pericolosità nulla), definite come:

- P3 - PERICOLOSITA' MOLTO ELEVATA: Aree interessate da dissesti in attività o riattivati stagionalmente;
- P2 - PERICOLOSITA' ELEVATA: Aree interessate da dissesti con alta possibilità di riattivazione;
- P1 - PERICOLOSITA' MODERATA: Aree interessate da dissesti con bassa probabilità di riattivazione;
- PERICOLOSITA' DA SCARPATE: Aree interessate da dissesti tipo scarpate;
- Aree in cui non sono stati rilevati dissesti (area bianca).

Nelle aree di pericolosità molto elevata, i progetti per nuovi interventi, opere ed attività consentiti devono essere corredati, di norma, da apposito Studio di Compatibilità Idrogeologica presentato dal soggetto proponente l'intervento e sottoposto all'approvazione dell'Autorità competente. A questo, che è il nucleo centrale delle Norme di Attuazione, e rappresenta la parte direttamente prescrittiva che costituisce il Titolo II, si aggiungono una parte introduttiva e di inquadramento generale del Piano, contenuta nel Titolo I (Disposizioni Generali), ed una parte conclusiva contenuta nel Titolo III (Attuazione del Piano). Vale la pena sottolineare che l'attuazione del Piano si sostanzia nella realizzazione degli interventi strutturali, contemplati nel Programma degli Interventi, e nella applicazione delle misure non strutturali, contemplate nel Titolo II della stessa normativa.

Il sito occupato dal complesso impiantistico risulta del tutto esterno alle aree perimetrate a rischio nel citato strumento.



*Figura 12 Piano Assetto Idrogeologico PAI – Carta del Rischio*



*Figura 13 Piano Assetto Idrogeologico PAI – Carta della pericolosità*

## 5.9. Piano Stralcio di Difesa dalle Alluvioni

Nell'ambito dei propri compiti istituzionali connessi alla difesa del territorio, la Regione Abruzzo ha disposto, ai sensi dell'art. 17, comma 6-ter della Legge 18.05.1989 n. 183, la redazione del Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni, quale stralcio del Piano di Bacino, inteso come strumento d'individuazione delle aree a rischio alluvionale e, quindi, da sottoporre a misure di salvaguardia.

In tale ottica, il Piano è funzionale a consentire, attraverso la programmazione di azioni (opere, vincoli, direttive) il conseguimento di un assetto fisico dell'ambito fluviale compatibile con la sicurezza idraulica, l'uso della risorsa idrica, l'uso del suolo (ai fini insediativi, agricoli, industriali) e la salvaguardia delle componenti naturali ed ambientali.

La logica che presiede al carattere vincolante delle prescrizioni, è legata all'esigenza che il fine conservativo del Piano di bacino ed il raggiungimento di condizioni uniformi di sicurezza del territorio si pongono come pregiudiziali condizionanti rispetto agli usi dello stesso ai fini urbanistici, civili, di sfruttamento delle risorse e di produzione.

In particolare, il PSDA individua e perimetra le aree di pericolosità idraulica (attraverso la determinazione dei livelli corrispondenti a condizioni di massima piena valutati con i metodi scientifici dell'idraulica) in base a 4 distinte classi:

- P4 - Pericolosità molto elevata
- P3 - Pericolosità elevata
- P2 - Pericolosità media
- P1 - Pericolosità moderata

In tali aree di pericolosità idraulica il Piano ha la finalità di evitare l'incremento dei livelli di pericolo e rischio idraulico, impedire interventi pregiudizievoli per il futuro assetto idraulico del territorio, salvaguardare e disciplinare le attività antropiche, assicurare il necessario coordinamento con il quadro normativo e con gli strumenti di pianificazione e programmazione in vigore. Il sito di ubicazione dell'impianto, è posto al di fuori delle aree soggette a rischio e pertanto compatibile con l'intervento proposto.



Figura 13 Piano Stralcio Difesa del Suolo – Rischio



Figura 14 Piano Stralcio Difesa del Suolo – Pericolosità

## 5.10. Vincoli ambientali ZPS e SIC

Le Direttive del Consiglio 74/409/CEE e 92/43/CEE hanno dato le indicazioni per la designazione, rispettivamente, delle "Zone di protezione speciale" (ZPS) e dei "Siti di importanza comunitaria" (SIC).

A seguito del regolamento di attuazione della Direttiva 92/43/CEE (D.P.R. 08/09/97 n. 357) le Regioni hanno individuato e,

tramite il Ministero dell'Ambiente, proposto alla Commissione Europea l'elenco e le caratteristiche di tali aree; tale elenco è stato reso pubblico con il D.M. 03/04/2000.

In Abruzzo sono state individuate 5 Zone a Protezione Speciale e 53 Siti di Interesse Comunitario; le prime coincidono quasi integralmente con le aree dei Parchi (tre Parchi Nazionali, uno Interregionale ed uno Regionale), mentre ogni area SIC ha una propria motivazione di tutela.

Al fine di evitare di compromettere le tipicità ecologiche per cui esse sono state istituite, i proponenti di Piani territoriali, urbanistici e di settore, nonché di progetti ricadenti in dette aree e riferibili alle tipologie progettuali di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 377/88 e agli allegati A e B del D.P.R. 12/4/96 (oggi inclusi nella Parte Prima del D.L.vo n.0152/2006 e s.m.i.), per i quali non si applica la procedura di VIA, devono presentare all'autorità competente una relazione di Valutazione di Incidenza, secondo le modalità di cui all'art.5, comma 4, del D.P.R. 357/97.

Il territorio abruzzese è interessato dalla presenza, quindi, di cinque zone di protezione speciale:

- IT7110132 Parco Nazionale D'Abruzzo;
- IT7110128 Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga;
- IT7110129 Parco Nazionale della Majella;
- IT7110130 Parco Regionale Sirente Velino;
- IT7110207 Monti Simbruini.

Nell'area del sito oggetto di valutazione non si hanno né SIC e né ZPS.

L'area si trova a oltre di 1,5 km dal SIC Bosco di Mozzagrogna (Sangro) IT7140112.



**Figura 15 Aree protette**

**6. CONFRONTO CON I CRITERI LOCALIZZATIVI DI CUI ALLA LR 45/2007 E SMI**

L'impianto ai sensi della tabella 18.2-1 (Classificazione degli impianti, ovvero delle operazioni di gestione dei rifiuti ai quali applicare i criteri localizzativi) appartiene al gruppo **D8**.

Gruppo	Tipo di impianto	Sottogruppo	Operazione	Note	
	delle frazioni non putrescibili		rigenerazione recupero solventi		
		D3	Recupero chimici rigenerazione degli acidi e delle basi	R6	
		D4	Recupero chimici recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti	R7	
		D5	Recupero chimici recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori	R8	
		D6	Recupero chimici rigenerazione o altri reimpieghi degli oli	R9	
		D7	Recupero secchi Selezione/Recupero carta, legno plastica, pneumatici, metalli, recupero vetro	R3, R5	
		D8	Recupero secchi frantumazione	R4	
		D9	Selezione e recupero RAEE	R3, R4, R5, R12	
		D10	Recupero secchi recupero inerti	R5	
	Trattamento e recupero inerti				
	trattamento rifiuti acquosi	D11	Trattamento chimico fisico trattamento depurativo rifiuti acquosi	D9	
	Altri impianti di trattamento	D12	Trattamenti complessi Miscelazione non in deroga	D13, R12	I trattamenti complessi sono costituiti da attività di trattamento preliminare sia al successivo smaltimento che al successivo recupero di rifiuti previa la distinzione tra accorpamento e miscelazione in base alla normativa vigente si considerano attività di accorpamento, per es. confezionamento, riconfezionamento, bancalatura - sbancalatura, travaso - svuotamento.
		D13	Trattamenti complessi Miscelazione in deroga	D9, R12	
		D14	Trattamenti complessi Selezione, cernita, riduzione volumetrica	D13, R12	
		D15	Trattamenti complessi Accorpamento	D14, R12	
		D16	Trattamento chimico-fisico Inertizzazione	D9	
		D17	Trattamento chimico-fisico-biologico Sterilizzazione	D8, D9	
	Stoccaggio	E1	Piattaforme ecologiche	D15, R13	Autorizzate ex art 208 ed effettuanti stoccaggi di rifiuti pericolosi da raccolta differenziata degli urbani e degli assimilati (es. oli minerali, batterie esauste, neon...)
		E2	Deposito preliminare	D15	Si applica solo in caso di rifiuti pericolosi
		E3	Messa in riserva	R13	
		E4	Travasamento di trasferimento	D15, R13	



Figura 6 Tabella 18.2-1: Classificazione degli impianti, ovvero delle operazioni di gestione dei rifiuti ai quali applicare i criteri localizzativi

Nelle disposizioni regionali si legge:

<<Nella procedura di localizzazione di un impianto di gestione dei rifiuti, come si vedrà più avanti, dovranno essere considerate distanze minime da rispettare da centri abitati e obiettivi sensibili (scuole, ospedali etc.), mentre non è possibile specificare in prima battuta, per tutte le singole tipologie impiantistiche, una distanza di rispetto dall'impianto che nell'ambito della pianificazione a scala comunale dovrà essere garantita alle preesistenze. Ciò significa che, come ad esempio per gli impianti di depurazione, dovrà essere prevista un'area di tutela attorno al sedime dell'impianto tale da garantire la non conflittualità tra destinazioni d'uso aventi diverse funzioni (con specifico riguardo alle aree residenziali). In tale area, le previsioni urbanistiche dovranno essere tali da garantire tale principio, tenendo quindi conto della preesistenza sul territorio di un impianto di gestione dei rifiuti.

...

I criteri localizzativi adottati derivano dalle norme di tutela territoriale e ambientale definite ai diversi livelli istituzionali.

Sulla base dei disposti normativi si individuano quindi i seguenti diversi livelli di tutela da adottare nel territorio regionale.

Definizione	Attribuzione colore
1. i <b>livelli di tutela integrale</b> , ovvero i criteri ostativi alla nuova realizzazione di qualsiasi tipologia di impianto di gestione rifiuti, così come individuata in Tabella 1.	Red
2. i <b>livelli di tutela specifici</b> , si tratta di criteri ostativi solo per alcune tipologie di impianto che possono invece avere valore di attenzione (o comunque nessun valore di tutela) per altre tipologie di impianto.	
3. i <b>livelli di penalizzazione</b> , ovvero i criteri che non sono necessariamente ostativi alla localizzazione ma che rappresentano motivo di cautela progettuale e/o ambientale e la cui sovrapposizione con altri livelli di attenzione potrebbe precludere la stessa localizzazione dell'impianto; questo livello di tutela risulta essere fondamentale nell'analisi comparativa di una rosa di più siti	Yellow
4. i <b>livelli di opportunità localizzativa</b> -. Costituisce criterio di preferenzialità la presenza di elementi di idoneità e opportunità; fornisce informazioni aggiuntive di natura logistico/economica finalizzate ad una scelta strategica del sito; questo livello di tutela risulta essere fondamentale nell'analisi comparativa di una rosa di più siti	Green

**Figura 7 Livelli di Tutela**

Il livello di **tutela integrale risulta essere univoco** e deriva da specifiche indicazioni di legge atte a preservare la naturalità e l'integrità ambientale e fisica di specifiche porzioni di territorio.

Il livello di **penalizzazione**, invece, può avere diversi gradi di magnitudo in funzione delle disposizioni normative dalle quali il vincolo deriva e dalle implicazioni che queste determinano. La magnitudo del livello di penalizzazione è suddivisibile in tre classi in funzione di tre diversi indicatori:

1. <b>la magnitudo di un criterio di penalizzazione è di "attenzione"</b> nel caso in cui l'inserimento di accorgimenti tecnico progettuali permette di raggiungere la compatibilità ambientale richiesta dal vincolo; inoltre, in assenza di una normativa specifica che caratterizzi il vincolo non esiste un procedimento amministrativo che può determinare la non idoneità del sito ad accogliere l'intervento; si tratta, pertanto, di vincoli, che pur determinando fattori di cautela in relazione alla presenza di elementi di attenzione ambientale, sono superabili tramite adeguati accorgimenti progettuali che potranno essere anche prescritti in fase autorizzativa;	Yellow
2. <b>la magnitudo di un criterio di penalizzazione è "limitante"</b> quando il vincolo è rappresentato da una norma per la quale è prevista una procedura specifica per verificare la compatibilità dell'intervento in relazione al vincolo stesso; in questo caso è possibile che si determini la non idoneità del sito ad accogliere l'intervento nel momento in cui, nell'ambito di un procedimento autorizzativo, non si consegua la possibilità di ottenere uno svincolo.	Orange
3. <b>la magnitudo di un criterio di penalizzazione è "potenzialmente escludente"</b> nel caso di fattori localizzativi che devono necessariamente essere verificati alla scala di dettaglio; in tal caso per la natura stessa del vincolo e/o per una possibile mancanza di livello informativo alla scala regionale provinciale, tale tipologia di fattore potrebbe assumere valore escludente solo a determinate condizioni; cioè il vincolo potrebbe assumere in fase di analisi di dettaglio valore di tutela integrale e, quindi, potrebbero verificarsi le condizioni di preclusione del territorio oggetto di analisi alla localizzazione dell'impianto.	Red

**Figura 8 Magnitudo livello di penalizzazione**

Di seguito la tabella relativa all'analisi dei criteri localizzativi previsti dall'Allegato 1 alla L.R. 05/2018.

	Descrizione	Magnitudo	Impianti ai quali si applica (tab 18.2-11)	Note	Verifica
<b>Aree residenziali consolidate, di completamento e di espansione</b> Legge Regionale 12 aprile 1983, n. 18 e s.m.i.	Si verifica lo stato di attuazione degli strumenti urbanistici comunali e si ritengono escluse dalla localizzazione le porzioni di territorio ad uso residenziale (anche di previsione) e, qualora le suddette aree residenziali si collocassero al di fuori del perimetro del centro abitato, a un'ulteriore fascia di territorio rispetto ad esse non inferiore a 500 m. Per tutti gli altri usi è fatta salva la possibilità di variante automatica in ragione della caratteristica di pubblica utilità riconosciuta agli impianti di gestione dei rifiuti.	<b>TUTELA INTEGRALE</b>	<b>Tutte le tipologie di impianto</b>	L'impianto è in Zona artigianale-Industriale di espansione D5	 Il progetto non è in contrasto con il Criterio localizzativo del PRGR
<b>Cave</b> D.M. 16/5/89 D.Lgs. 152/06 D.Lgs. 36/2003 D.Lgs. 117/2008	Nell'ambito dei vuoti e delle volumetrie prodotti dall'attività estrattiva superficiale o sotterranea è vietata la realizzazione di discariche di rifiuti e di altre tipologie di impianto, salvo le discariche per rifiuti inerti e gli impianti di trattamento inerti. Tali impianti possono essere realizzati previo adeguata verifica della tutela delle qualità delle risorse idriche.	<b>TUTELA INTEGRALE</b>	<b>Tutte le tipologie di impianto – Tranne impianti della categoria A1 e A7</b>	Non applicabile	
<b>Aree sottoposte a vincolo idrogeologico</b> R.D.L. n. 3267/23, D.I. 27/7/84, L.R. 3/2013	Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione, che possono perdere stabilità o turbare il regime delle acque. Il criterio assume carattere di tutela integrale nelle aree coperte da boschi di protezione individuati dal corpo forestale dello stato ai sensi del R.D. 3267/1923 e recepite nei PRG dei comuni interessati.	<b>POTENZIALMENTE ESCLUDENTE</b>	<b>Tutte le tipologie di impianto</b>	L'impianto non ricade in area con vincolo idrogeologico	 Il progetto non è in contrasto con il Criterio localizzativo del PRGR
<b>Aree boscate</b> DLgs. n. 42/04 art.142 lettera g; Legge regionale N.28 del 12 04 1994	Le aree boscate sono individuate sulla base della L.R. 28/1994 e su di esse insiste il vincolo di tutela paesaggistica di cui al D.lgs n. 42/04.	<b>POTENZIALMENTE ESCLUDENTE</b> Il vincolo assume carattere di tutela integrale nelle aree dove sia effettivamente presente il bosco	<b>Tutte le tipologie di impianto</b>	Dalla analisi della Carta Tipologica Forestale della Regione Abruzzo si evince si trovi in area priva di vegetazione di pregio, non inserita tra quelle catalogate nella Carta.	 Il progetto non è in contrasto con il Criterio localizzativo del PRGR
<b>Are di pregio agricolo</b> D.Lgs. n. 228/2001; L.R. 36/13)	Il vincolo assume carattere di tutela integrale qualora sia comprovata presenza sui lotti interessati alla realizzazione di tali impianti di una o più produzioni certificate	<b>POTENZIALMENTE ESCLUDENTE</b> (per le aree agricole nell'ambito delle aree MIPAF)	<b>Gruppo A1, C, D, E</b>	Non applicabile	
<b>Fasce di rispetto da infrastrutture viarie</b> D.Lgs. 285/92, D.M. 1404/68 DM 1444/68, D.P.R 753/80, DPR 495/92, R.D. 327/42 L. 898/1976, DPR 327/01	La localizzazione deve rispettare le fasce di rispetto dalle infrastrutture la cui funzione di sicurezza e di salvaguardia, per consentire eventuali ampliamenti, è prevista da varie leggi e dalla pianificazione territoriale. Si tratta delle fasce di rispetto: Autostrade 60 m Strade Statali 40 m Strade provinciali 30 m Strade Comunali 20 m Ferrovie 30 m Cimiteri 200 – 50 m	<b>POTENZIALMENTE ESCLUDENTE</b> Sono fatti salvi gli utilizzi autorizzati/consentiti dall'Ente gestore dell'infrastruttura.	<b>Tutte le tipologie di impianto</b>	L'impianto non ricade in area con vincolo idrogeologico	 Il progetto non è in contrasto con il Criterio localizzativo del PRGR

	Descrizione	Magnitudo	Impianti ai quali si applica (tab 18.2-11)	Note	Verifica
<p><b>Fasce di rispetto da infrastrutture lineari energetiche interrato e aeree</b> DPCM 08/07/03 e D.M.29 maggio 2008</p>	<p>La fascia di rispetto è stabilita dall'Ente Gestore ai sensi del DPCM 08/07/03 e D.M.29 maggio 2008; per le linee aeree si faccia riferimento alle limitazioni previste dal DM in merito all'esposizione del personale.</p>	<p><b>POTENZIALMENTE ESCLUDENTE</b> Sono fatti salvi gli utilizzi autorizzati/consentiti dall'Ente gestore dell'infrastruttura.</p>	<p><b>Tutte le tipologie di impianto</b></p>	<p>L'impianto è collocato al di fuori delle fasce di rispetto da infrastrutture energetiche individuate e cartografate</p>	<p> Il progetto non è in contrasto con il Criterio localizzativo del PRGR</p>
<b>TUTELA DELLA POPOLAZIONE DALLE MOLESTIE</b>					
<p><b>Distanza da centri e nuclei abitati</b> Codice della strada</p>	<p>Al fine di garantire la tutela della popolazione si determinano delle distanze di tutela integrale dai centri abitati, così come definiti dal codice della strada. Una eventuale fascia di tutela dai centri abitati per gli impianti delle tipologie D ed E andrà determinata in modo sito specifico.</p>	<p><b>PENALIZZANTE</b> Una eventuale fascia di tutela dai centri abitati per gli impianti delle tipologie D ed E andrà determinata in modo sito-specifico e in relazione alla tipologia di impianto</p>	<p><b>Si applica impianti non in Tabella 18.6-1</b></p>	<p>Il progetto (Gruppo D8) non rientra tra gli impianti di cui alla Tabella 18.6-1 del PRGR per i quali sono previste distanze dai centri e nuclei abitati</p>	<p> Il progetto non è in contrasto con il Criterio localizzativo del PRGR</p>
<p><b>Distanza da funzioni sensibili</b></p>	<p>Per quanto riguarda i nuovi impianti e le modifiche sostanziali come sopra definite, allo scopo di prevenire situazioni di compromissione o di grave disagio, si deve tener conto, in funzione della tipologia di impianto e di impatto generati, della necessità di garantire una distanza minima tra l'area dove vengono effettivamente svolte le operazioni di smaltimento e/o recupero, indipendentemente dalla presenza di eventuali opere di mitigazione previste in progetto, e le edifici sensibili esistenti o già previsti (strutture scolastiche, asili, ospedali, case di riposo e case circondariali) prossime all'area stessa.  Per gli impianti non riportati nella precedente tabella ma elencati in Tabella 18.2-1. Nelle categorie D ed E, rimane inteso che devono essere ubicati in modo da non arrecare disturbo agli obiettivi sensibili e, quindi, nel caso devono essere previste adeguate opere di mitigazione.</p>	<p><b>PENALIZZANTE</b> Gli impianti devono essere ubicati in modo da non arrecare disturbo agli obiettivi sensibili e, quindi, nel caso devono essere previste adeguate opere di mitigazione</p>	<p><b>Si applica impianti non in Tabella 18.6-1</b></p>	<p>Il progetto (Gruppo D8) non rientra tra gli impianti di cui alla Tabella 18.6-2 del PRGR per i quali sono previste distanze da funzioni sensibili. Tuttavia nell'intorno (si veda cartografia apposita) non vi sono funzioni sensibili</p>	<p> Il progetto non è in contrasto con il Criterio localizzativo del PRGR</p>
<p><b>Distanza da case sparse</b></p>	<p>La distanza tra impianti e case sparse può essere inferiore a quella prevista in Tabella 18.6-1</p>	<p><b>PENALIZZANTE</b> Il potenziale impatto è minimizzabile tramite l'implementazione di adeguate misure mitigative</p>	<p><b>Tutte le tipologie di impianto in Tabella 18.6-1</b></p>		<p> Il progetto non è in contrasto con il Criterio localizzativo del PRGR</p>
<b>PROTEZIONE DELLE RISORSE IDRICHE</b>					
<p><b>Distanza da opere di captazione di</b></p>	<p>Tutela per un'estensione di 10 metri di raggio dal punto di captazione delle acque sotterranee e, ove possibile, dal punto di derivazione di acque superficiali; Zona di rispetto</p>	<p><b>TUTELA INTEGRALE</b></p>	<p><b>Tutte le tipologie di impianto</b></p>	<p>L'impianto è collocato in una zona in cui non</p>	<p></p>

	Descrizione	Magnitudo	Impianti ai quali si applica (tab 18.2-11)	Note	Verifica
<p><b>acque ad uso potabile</b> D.Lgs. 152/99; D.L. 258/00; PTA DGR 614/2010</p>	<p>per un'estensione di 200 metri di raggio.</p>			<p>sono presenti opere di captazione di acque ad uso potabile in un raggio di 200 m. Si veda cartografia riportata in una pubblicazione del MIT sul sistema Idrico Abruzzese</p>	<p>Il progetto non è in contrasto con il Criterio localizzativo del PRGR</p>
<p><b>Aree rivierasche dei corpi idrici</b> PTA DGR 614/2010</p>	<p>E' vietata la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti lungo le zone esterne all'alveo di piena ordinaria, di fiumi, torrenti, laghi, stagni e lagune entro una fascia di 10 m.</p>	<p><b>TUTELA INTEGRALE</b></p>	<p><b>Tutte le tipologie di impianto</b></p>	<p>L'impianto è collocato al di fuori della fascia di 10 m dall'alveo di corpi idrici</p>	<p> Il progetto non è in contrasto con il Criterio localizzativo del PRGR</p>
<p><b>Vulnerabilità della falda</b> D.lgs 152/06 Allegato 7, PTA Delibera 614 del 9 agosto 2010</p>	<p>Con riferimento alla Carta della vulnerabilità intrinseca all'inquinamento degli acquiferi (Elaborato 5-4 del Piano di Tutela delle Acque), si tratta di considerare le condizioni di vulnerabilità intrinseca degli acquiferi nelle classi Alta, Alta- Elevata, Elevata.</p>	<p><b>PENALIZZANTE</b> Il potenziale impatto sulla falda è minimizzabile grazie ad accorgimenti di tipo progettuale</p>	<p><b>Tutte le tipologie di impianto della tab. 18.2-1</b></p>	<p>L'impianto è collocato all'interno di un'area classificata come a basso grado di Vulnerabilità della falda (Elaborato 5-4 del Piano di Tutela delle Acque). <u>Opere di mitigazione:</u> Le attività avvengono esclusivamente su pavimentazione industriale impermeabile e l'impianto è dotato di un sistema di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento.</p>	<p> Il progetto non è in contrasto con il Criterio localizzativo del PRGR</p>
<p><b>Tutela delle coste</b> L.R. 18/83 e s.m.i. (art. 80 modificato dall'art 17 della legge regionale 5/2016)</p>	<p>L'art. 80 della L.R. 18/83 punto 3, così come modificata dall'art. 17 della L.R. 5/2016, dispone: "Lungo il corso dei fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, l'edificazione al di fuori del perimetro del centro urbano è interdotta entro una fascia di metri centocinquanta a partire da ciascuna delle relative sponde ovvero, nei tratti arginati, dai piedi esterni degli argini. Lungo il corso dei canali artificiali, tale limitazione si applica entro una fascia di metri venticinque da ciascuna</p>	<p><b>LIMITANTE</b></p>	<p><b>Tutte le tipologie di impianto</b></p>	<p>L'impianto si trova oltre i 150 metri dal fiume Sangro</p>	<p> Il progetto non è in contrasto con il Criterio localizzativo del PRGR</p>

	Descrizione	Magnitudo	Impianti ai quali si applica (tab 18.2-11)	Note	Verifica
	<p>sponda o argine.</p> <p><i>Inoltre, sempre ai sensi dell'art. 17 della L.R. 5/2016 di modifica della L.R. 18/83: "Per i corsi d'acqua nei quali il vigente Piano Stralcio di Bacino per la Difesa Alluvioni, redatto ai sensi della L. 18 maggio 1989, n. 183, individua e perimetra le fasce di pericolosità idraulica, per la identificazione della fascia di salvaguardia di cui al comma 3 del presente articolo viene preso come riferimento il limite esterno della "piena ordinaria", equivalente al perimetro della classe di pericolosità P 4, qualora quest'ultimo sia posto più esternamente rispetto ai riferimenti stabiliti dal medesimo comma"</i></p> <p><i>Tali limitazioni sopra riportate non si applicano nel caso di realizzazione di opere pubbliche, d'impianti tecnologici pubblici o di interesse pubblico. Tuttavia, all'interno del perimetro del centro urbano l'edificazione è interdetta entro una fascia di 10 m. dagli argini dei corsi d'acqua.</i></p>				
<b>TUTELA DA DISSESTI E CALAMITA'</b>					
<p><b>Aree esondabili e di pericolosità idraulica</b> Piano stralcio difesa alluvioni (PSDA) Regione Abruzzo</p>	<p>Il PSDA individua e perimetra le aree di pericolosità idraulica. In tali fasce ogni nuova edificazione deve essere soggetta a studio di compatibilità idraulica (artt. 7 e 8 della NTA del PSDA). In particolare:</p>	<p><b>TUTELA INTEGRALE</b> Aree P3 e P4</p> <p><b>LIMITANTE</b> Aree P2</p> <p><b>PENALIZZANTE</b> Aree P1</p>	<p><b>Tutte le tipologie di impianto</b></p>	<p>L'impianto è collocato in un'area che non ricade nelle fasce di pericolosità Idraulica del Piano Stralcio Difesa Alluvioni della Regione Abruzzo</p>	<p> Il progetto non è in contrasto con il Criterio localizzativo del PRGR</p>
<p><b>Aree a rischio idrogeologico</b> Piano Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico (PAI)</p>	<p>Il PAI identifica delle aree di pericolosità idrogeologica dove ogni nuova edificazione deve essere soggetta a Studio di compatibilità idrogeologica e la fattibilità del progetto è subordinata al parere dell'AdB</p>	<p><b>TUTELA INTEGRALE</b> Aree P3, P2 e P4</p> <p><b>PENALIZZANTE</b> Aree P1</p>	<p><b>Tutte le tipologie di impianto</b></p>	<p>L'impianto è collocato in un'area che non ricade nelle fasce di pericolosità idrogeologica del PAI</p>	<p> Il progetto non è in contrasto con il Criterio localizzativo del PRGR</p>
<p><b>Comuni a rischio sismico</b> OPCM n. 3274 del 20/3/2003, .D.G.R. n°438 del 29/03/2005</p>	<p>Nei comuni classificati sismici (classificati in classe 1, 2 e 3 secondo la normativa vigente) si devono rispettare le norme edilizie da applicarsi per le aree a rischio sismico</p>	<p><b>ATTENZIONE</b></p>	<p><b>Tutte le tipologie di impianto</b></p>	<p>L'impianto è collocato in un'area che ricade in area sismica di 3 classe</p>	<p> Il progetto non è in contrasto con il Criterio localizzativo del PRGR</p>
<b>TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE</b>					
<p><b>Aree naturali protette</b> D.Lgs. n. 42/04 nel testo in vigore art.142</p>		<p><b>TUTELA INTEGRALE SPECIFICA</b></p>	<p><b>Per tutti gli impianti a esclusione degli impianti in</b></p>	<p>Il progetto è collocato al di fuori di aree protette</p>	<p> Il progetto non è in</p>

	Descrizione	Magnitudo	Impianti ai quali si applica (tab 18.2-11)	Note	Verifica
lettera f, L. 394/91, L. 157/92; L. R. 21 Giugno 1996, n. 38		<b>POTENZIALMENTE ESCLUDENTE</b>	<b>categoria E</b> Per gli impianti della categoria E		contrasto con il Criterio localizzativo del PRGR
<b>Rete Natura 2000 per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica</b>	Fascia di 2 km dal perimetro di SIC/ZPS entro la quale si applica il criterio "penalizzante limitante".	<b>TUTELA INTEGRALE</b> <b>LIMITANTE</b> Nei 2 km del perimetro delle aree Natura 2000 il progetto dovrà effettuare le procedure di cui al DPR 357/97	Per tutti gli impianti	L'impianto si trova ad una distanza superiore ai 2 km da SIC/ZPS	 Il progetto non è in contrasto con il Criterio localizzativo del PRGR.
<b>Beni storici, artistici, archeologici e paleontologici</b> L. 1089/39, D.Lgs. n. 42/04	Si tratta di areali con presenza di beni storici	<b>TUTELA INTEGRALE</b>	Per tutti gli impianti	L'impianto è collocato al di fuori di zone con presenza di beni storici, artistici archeologici e paleontologici, puntuali o areali, di rilievo.	 Il progetto non è in contrasto con il Criterio localizzativo del PRGR.
<b>Territori costieri</b> art. 142 comma 1 lettera a) D.lgs 42/04 e smi, L.R. 18/83 e s.m.i.	Si tratta dei territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare.	<b>TUTELA INTEGRALE</b>	Per tutti gli impianti	L'impianto dista oltre 6 Km dal litorale marino.	 Il progetto non è in contrasto con il Criterio localizzativo del PRGR.
<b>Distanza dai laghi</b> D.Lgs. n. 42/04 nel testo in vigore art.142 comma 1 letter. b; L.R. 18/83 e s.m.i.	In considerazione delle indicazioni D.Lgs. n. 42/04 nel testo in vigore art.142 comma 1 lettera b), si fissa la fascia di rispetto di 300 m per le sponde dei laghi	<b>TUTELA INTEGRALE</b>	Per tutti gli impianti	L'impianto è collocato in una zona priva di bacini lacuali.	 Il progetto non è in contrasto con il Criterio localizzativo del PRGR.
<b>Altimetria</b> DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore art.142 comma 1 lettera d)	Le aree a quota superiore a 1200 m s.l.m. sono sottoposte a vincolo paesaggistico e sono perciò escluse dalle fasi successive di analisi territoriale.	<b>TUTELA INTEGRALE</b>	Per tutti gli impianti	L'impianto a circa 28 m s.l.m.	 Il progetto non è in contrasto con il Criterio localizzativo del PRGR.
<b>Zone umide</b> DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore art.142 comma 1 lettera i)		<b>TUTELA INTEGRALE</b>	Per tutti gli impianti	L'impianto non è in una Zona Umide.	 Il progetto non è in

	Descrizione	Magnitudo	Impianti ai quali si applica (tab 18.2-11)	Note	Verifica
					<p>contrasto con il Criterio localizzativo del PRGR.</p>
<p><b>Zone di interesse Archeologico</b> D.Lgs. 42/04 art. 142 comma 1 lettera m</p>	<p>Questo perché si ritiene poco opportuno inserire un impianto di gestione rifiuti nel contesto caratterizzato da questo grado di tutela</p>	<p><b>TUTELA INTEGRALE</b></p>	<p>Per tutti gli impianti</p>	<p>L'impianto è collocato in una zona priva di interesse archeologico.</p>	<p> Il progetto non è in contrasto con il Criterio localizzativo del PRGR.</p>
<p><b>Zone sottoposte a P.S.T. (Progetto Speciale Territoriale)</b> L.r. 18/83 artt. 6 e 6bis).</p>	<p>Le zone sottoposte a P.S.T. (Progetto Speciale Territoriale) sono soggette a tutela integrale e, quindi, non idonee alla localizzazione degli impianti per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti.</p>	<p><b>TUTELA INTEGRALE</b></p>	<p>Per tutti gli impianti</p>	<p>L'impianto è collocato in una zona non sottoposta a P.S.T.</p>	<p> Il progetto non è in contrasto con il Criterio localizzativo del PRGR.</p>
<p><b>Distanza da corsi d'acqua</b> DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore art.142 lettera c.)</p>	<p>In considerazione delle indicazioni DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore art.142 lettera c, si fissa la fascia di rispetto di 150 m per corsi d'acqua.</p>	<p><b>LIMITANTE</b> Il progetto dovrà essere sottoposto a valutazione paesistica ai sensi ai sensi dell'art. 146, comma 2, del Dlgs 42/04 e s.m.i.</p>	<p>Per tutti gli impianti</p>	<p>L'impianto si trova ad una distanza maggiore dei 150 metri dal Fiume Sangro</p>	<p> Il progetto non è in contrasto con il Criterio localizzativo del PRGR.</p>
<p><b>Complessi d'immobili, bellezze panoramiche e punti di vista o belvedere di cui all' art. 136, lett. c) e d) del D. Lgs. n. 42/2004 dichiarati di notevole interesse pubblico</b> D. Lgs. n. 42/2004 art. 136, lett. c) e d)</p>	<p>Sono soggetti a tali disposizioni: - i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale; - le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.</p>	<p><b>LIMITANTE</b> Il progetto dovrà essere sottoposto a valutazione paesistica ai sensi ai sensi dell'art. 146, comma 2, del Dlgs 42/04 e s.m.i.</p>	<p>Per tutti gli impianti</p>	<p>L'impianto è collocato in una zona priva di particolari bellezze panoramiche così come definite da D.Lgs. n. 42/2004 art. 136, lett. c) e d)</p>	<p> Il progetto non è in contrasto con il Criterio localizzativo del PRGR.</p>
<p><b>Usi civici</b> lettera h comma1art. 142 D.lgs 42/2004)</p>		<p><b>LIMITANTE</b> L'impianto potrà essere localizzato, previo assenso dell'Autorità Compete (commissari per i diversi Usi Civici).</p>	<p>Per tutti gli impianti</p>	<p>L'impianto è collocato in una zona non vincolata da usi civici.</p>	<p> Il progetto non è in contrasto con il Criterio localizzativo</p>

	Descrizione	Magnitudo	Impianti ai quali si applica (tab 18.2-11)	Note	Verifica
					del PRGR.
<b>Aree sottoposte a normativa d'uso paesaggistico (Piano Regionale Paesistico)</b>		<b>TUTELA INTEGRALE</b> Zone A1, A2, A3 e Zone B1 in ambiti montani e costieri	<b>Per tutti gli impianti</b>	L'impianto ricade in una area di trasformazione a regime ordinario	 Il progetto non è in contrasto con il Criterio localizzativo del PRGR.
		<b>LIMITANTE</b> Zone B1 in ambiti fluviali e zone B2, C1 e C2 e D per ambiti montani.			
		Zone D per ambiti costieri e fluviali			
<b>LIVELLI DI OPPORTUNITA' LOCALIZZATIVA</b>					
<b>Aree destinate ad insediamenti produttivi ed aree miste</b>	Rientrano in questa categoria le aree artigianali e industriali già esistenti o previste dalla pianificazione territoriale, e le aree in cui già si svolgono attività di recupero e/o di smaltimento rifiuti.	<b>FATTORE DI OPPORTUNITA' LOCALIZZATIVA</b>	<b>Per gli impianti dei gruppi B, D</b>	L'impianto è in Zona artigianale-Industriale di espansione D5	 Il progetto non è in contrasto con il Criterio localizzativo del PRGR
<b>Dotazione di Infrastrutture</b>	L'accessibilità del sito è un parametro importante da considerare così come la presenza di una buona infrastrutturazione tecnologica	<b>FATTORE DI OPPORTUNITA' LOCALIZZATIVA</b>	<b>Tutti gli impianti</b>	L'impianto è collocato all'interno di un'area è già dotata di tutte le dotazioni infrastrutturali necessarie a garantire una facile accessibilità del sito. Inoltre è assicurato l'agevole transito dei veicoli adibiti al trasporto rifiuti.	 Il progetto non è in contrasto con il Criterio localizzativo del PRGR
<b>Vicinanza alle aree di maggiore produzione dei rifiuti</b>		<b>FATTORE DI OPPORTUNITA' LOCALIZZATIVA</b>	<b>Tutti gli impianti</b>	L'impianto è collocato in un'area baricentrica per la produzione di rifiuti.	 Il progetto non è in contrasto con il Criterio localizzativo del PRGR

	Descrizione	Magnitudo	Impianti ai quali si applica (tab 18.2-11)	Note	Verifica
<i>Impianti di smaltimento e trattamento rifiuti già esistenti (aree già interessate dalla presenza di impianti).</i>		<b>FATTORE DI OPPORTUNITA' LOCALIZZATIVA</b>	<i>Tutti gli impianti</i>	<i>L'impianto era già esistente</i>	 <i>Il progetto non è in contrasto con il Criterio localizzativo del PRGR</i>
<i>Aree industriali dismesse e degradate da bonificare D.M. 16/5/89 Dlgs 152/06</i>		<b>FATTORE DI OPPORTUNITA' LOCALIZZATIVA</b>	<i>Tutti gli impianti</i>	<i>Non applicabile</i>	

## 7. INQUADRAMENTO AMBIENTALE

La verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale è stata condotta considerando gli effetti potenzialmente significativi delle azioni previste, in relazione alle caratteristiche ed alle dimensioni del territorio interessato, alla capacità di rigenerazione e di carico dell'ambiente naturale.

Il territorio di interesse, come specificato nei precedenti paragrafi, rispetta i criteri localizzativi previsti dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti allegato alla L. R. 45/2007 e s.m.i.; quindi non ci sono particolari peculiarità ambientali da mettere in risalto.

L'attività di recupero consiste, essenzialmente, nel ricevimento di varie tipologie di rifiuti non pericolosi di origine ferrosa e non e delle successive operazioni di trattamento del rifiuto finalizzate al suo recupero (selezione, cernita, ecc.).

Il quadro di riferimento ambientale di seguito proposto serve, quindi, per individuare le possibili interferenze del progetto sulle varie componenti ambientali.

### 7.1. Sistema atmosfera

#### 7.1.1. Meteorologia e clima

I dati meteorologici sono stati tratti dal sito <http://my.meteonetwork.it> per la stazione di Frazione Torre nel Comune di Torvecchia Teatina (CH)




Figura 16 Report ultimi tre anni piogge

2019

	Temp. max (°C)		Temp. min (°C)		Vento max (km/h)		Pioggia (mm)
Gennaio	15.1	il 17/01	-0.8	il 04/01	66.0	il 03/01	79.00
Febbraio	21.8	il 28/02	2.3	il 23/02	66.0	il 23/02	17.20
Marzo	22.6	il 04/03	5.4	il 12/03	72.4	il 11/03	32.00
Aprile	23.5	il 26/04	7.2	il 29/04	53.1	il 05/04	43.00
Maggio	23.2	il 25/05	8.3	il 07/05	59.5	il 09/05	58.45
Giugno	36.2	il 12/06	14.7	il 01/06	41.8	il 23/06	3.80
Luglio	35.1	il 26/07	17.5	il 11/07	67.6	il 10/07	122.00
Agosto	35.8	il 12/08	18.6	il 16/08	61.2	il 02/08	0.20

Figura 17 Riepilogo dati clima anno 2019

Il clima della zona si può definire di tipo mesoadriatico temperato. Su elaborazione dei dati del Servizio Idrografico per un periodo di 50 anni la piovosità media annua dell'area è di circa 800 mm di pioggia con massimi in ottobre-novembre e minimi in maggio, mentre la temperatura media annua è di circa 13.9° con massimi in luglio (23°) e minimi in gennaio (6°).

I venti hanno una velocità moderata, in genere inferiore a 5 nodi, con punte massime in inverno e di solito tra le ore 12 e le 15 quando raggiungono velocità massime di 25 nodi. La direzione più frequente è NE-SO; importanti sono i venti con direzione NO-SE (per l'elevata velocità) e SO-NE.

Si ritiene che in relazione alla tipologia dell'attività che si andrà a svolgere e alla localizzazione dell'impianto, si possa escludere ragionevolmente la possibilità di modificazioni climatiche della zona.

#### 7.1.2. Traffico

Come emerso dai bilanci di processo, il traffico veicolare risulta una componente da tenere sotto controllo per gli impatti generati come rumore e inquinamento atmosferico.

Il traffico veicolare è costituito, principalmente, dagli autocarri in ingresso ed uscita dall'impianto, dai mezzi per la movimentazione dei rifiuti e per il trasporto del materiale recuperato.

Gli automezzi per il trasporto dei rifiuti sono per lo più autocarri più grandi, che portano da 12 a 22 t. Considerando, quindi, una portata media di circa 10 t e un quantitativo giornaliero conferito pari a circa 60 t (capacità massima di trattamento), si ottiene un traffico veicolare pari a circa 6 autoveicoli/giorno in ingresso e 6 autoveicoli/giorno in uscita.

Si evidenzia che in una zona limitrofa all'impianto, sud-est, è ubicata la zona industriale Val di Sangro, che genera, senza dubbio, un flusso veicolare molto maggiore.

### 7.1.3. Qualità dell'aria (emissioni polverulente)

I rifiuti da "mettere in riserva" non si presenteranno sotto forma di materiale solido polverulento e pertanto è scongiurato il pericolo di emissioni diffuse ed inoltre trattandosi esclusivamente di attività di deposito e cernita, non verranno svolte lavorazioni che potrebbero determinare emissioni in atmosfera. Quanto sopra perché i materiali in ingresso (120102 e 120104) sono classificati dal produttore riguardo al modo di generazione degli stessi (es. limatura) ma nello specifico, stante le caratteristiche fisiche, tale materiale durante la fase di stoccaggio presso il fornitore per vari motivi (es. umidità) tende a compattarsi e a non mostrarsi polverulento. Tale affermazione comporterà altresì che in fase di accettazione lo stesso sarà accettato solo in matrice compatta e solo qualora sul FIR lo stesso sia dichiarato solido non polverulento. Inoltre i rifiuti medesimi saranno stoccati in contenitori chiusi senza la necessità di apertura dei medesimi.

Nell'impianto non verranno gestiti rifiuti putrescibili e tali da generare emissioni odorogene.

Durante la stagione secca, inoltre, si provvede alla bagnatura periodica dei piazzali di manovra e di lavorazione ed a periodiche pulizie dei piazzali mediante mezzi dotati di aspiratore e scopa rotante a setola.

## 7.2. Idrogeologia

Il sito d'interesse si trova nel territorio comunale di Paglieta, sui depositi alluvionali quaternari del Fiume Sangro, in sua destra idrografica. Dal punto di vista geologico, l'area ricade nella fascia collinare del territorio abruzzese, a pochi Km dalla costa, nei pressi della piana alluvionale del Fiume Sangro, precisamente nel terrazzo di fondovalle. Le litologie affioranti sono costituite dalle sabbie limose e limi sabbiosi caratterizzati dalla tipica deposizione fluviale a stratificazione tabulare e lentiforme, con intercalazioni argillose e ghiaiose. Il sito si presenta pianeggiante e a quota di circa 28 m s.l.m. Sotto l'aspetto litologico, nell'area si alternano i depositi ghiaiosi, costituiti da ghiaie e sabbie a granulometria estremamente variabile, con ciottoli per lo più poco arrotondati ed appiattiti e di natura principalmente calcarea, sciolti con frazione limosa bassa, e lenti ed alternanze di sabbie limose debolmente argillose. In prossimità dell'area d'interesse, presso l'alveo attuale, le ghiaie risultano affioranti.

La stratigrafia dei siti presenta le alluvioni, quindi i depositi del substrato costituiti da limi e argille del Plio-Pleistocene.

La successione litologica dei siti in esame si può così schematizzare:

- terreno vegetale limoso-sabbioso con ghiaie affioranti (copertura decimetrica);
- ghiaie, sabbie sciolte e limi sabbiosi riconducibili ai depositi alluvionali quaternari dello spessore di oltre cinque metri;
- alle profondità maggiori, la formazione in posto, costituita dai depositi limoso-argillosi Plio-Pleistocenici.

L'assetto idrologico dell'area è fortemente caratterizzato dall'asta fluviale del Fiume Sangro, che nel tratto in esame assume direzione circa SudOvest - NordEst.

Dal punto di vista idrologico, sono stati ottenuti i seguenti dati, forniti dall'Istituto Idrografico e Mareografico della Regione Abruzzo, con sede in Pescara:

- portata massima prevedibile: mc/sec 865 circa , t ritorno anni 50
- portata massima prevedibile: mc/sec 950 circa , t ritorno anni 100
- portata massima prevedibile: mc/sec 1040 circa , t ritorno anni 200

## 7.3. Utilizzo dell'acqua

Le attività nell'impianto non prevedono l'utilizzo di acqua.

Le acque nere provenienti esclusivamente dai servizi igienici presenti all'interno dell'edificio, vengono convogliate direttamente nella rete fognante.

Per quanto riguarda infine la gestione delle acque di origine meteorica, l'impianto sarà provvisto di un sistema di separazione e trattamento della prima pioggia proporzionata alle dimensioni dell'intera area esterna adibita a deposito rifiuti e materiale EoW.

## 7.4. Contaminazione del suolo

Nell'impianto verranno trattati rifiuti non pericolosi che non hanno rilasci tali da contaminare il suolo.

La fase di messa riserva e/o deposito preliminare ovvero la fase di stoccaggio dei rifiuti (anche di quelli pericolosi) avverrà nel rispetto delle norme tecniche applicabili (allegato 5 del D.M. 186/06 "Norme tecniche generali per gli impianti di recupero che effettuano l'operazione di messa in riserva dei rifiuti non pericolosi").

La pavimentazione interna del fabbricato è tutta realizzata massello monolitico in cls impermeabilizzato.

Le pavimentazioni esterne di tutto l'insediamento sono costituite da massetto industriale dello spessore di 40 cm (con interposti due strati di rete metallica) munite di giunti di dilatazione realizzati nelle due direzioni ortogonali posti ad un interasse di 3 m.

Tutta la pavimentazione sarà mantenuta in efficienza con interventi di manutenzione laddove necessario. La superficie così realizzata garantisce una perfetta impermeabilizzazione a salvaguardia del suolo e del sottosuolo.

Infine si precisa che:

- non sono state realizzate strutture interrato che possano interferire con la falda freatica;
- le opere nel loro complesso non modificano la morfologia dei luoghi in forma definitiva in quanto verranno eseguiti importanti lavori di scavo e di riporto, ma solamente degli accumuli temporanei di rifiuti da destinare alle successive fasi di recupero e commercializzazione;
- non sono presenti nelle aree d'intervento fossati o canali di raccolta delle acque correnti superficiali; l'attività di recupero rifiuti non creerà ostacoli al naturale deflusso delle acque.

## 7.5. Flora e Vegetazione

Per lo studio quali-quantitativo della vegetazione e della flora si è fatto riferimento sia all'area direttamente interessata dall'impianto di recupero che al territorio circostante, al fine di valutare l'ambiente vegetazionale nel suo complesso.

Nella zona in esame si possono evidenziare tre tipi principali di comunità: bosco basale misto, vegetazione ripariale, e vegetazione dei coltivi e degli incolti.

Il bosco basale è dominato dalla roverella (*Quercus pubescens Willd*); comunemente si tratta di esemplari di modeste dimensioni e situati in luoghi come pendii scoscesi e fossi; sono inoltre presenti l'orniello (*Fraxinus ornus*), il sorbo (*Sorbus domestica*), il nocciolo (*Corylus avellana*), la robinia (*Robinia pseudoacacia*).

Tra gli arbusti sono presenti i ginepri (*Juniperus sp. pl*), la ginestra odorosa (*Spartium junceum*) e le rose selvatiche (*Rosa sp. pl*).

Nello strato erbaceo vi sono il falasco (*Brchypodium pinnatum*) e la primula (*Primula vulgaris*), l'asparago selvatico (*Asparagus acutifolius*), presente e anche il pungitopo (*Ruscus aculeatus*).

La vegetazione ripariale si trova principalmente vicino ai corsi d'acqua, ove troviamo il salice bianco (*Salix alba*), il salice da ceste (*Salix triandra*) ed i pioppi (*Populus nigra*); man mano che ci si allontana dal corso d'acqua troviamo l'olmo (*Ulmus minor*), la sanguinella (*Comus sanguinea*) ed il biancospino (*Crataegus monogina*).

Tra le specie erbacee sono presenti la saponaria (*Saponaria officinalis*), la canapa acquatica (*Eupatorium cannabinum*); in molti punti troviamo i rovi (*Rubus sp. pl*).

I campi sono principalmente coltivati con cereali, foraggiere, olivi e viti; accanto alle specie coltivate si sviluppa una vegetazione naturale indesiderata, detta infestante, costituita principalmente da papaveri (*Papaver rhoeas* e *P. dubium*), avene selvatiche (*Avena fatua*, *Avena sterilis*, ec..), la digitaria (*Digitaria sanguinalis*) e la ruchetta violacea (*Dplotaxis erucoides*).

## 7.6. Fauna

La fauna caratteristica dell'area d'intervento può essere riassunta come di seguito riportato.

### 7.6.1. Rettili

Nelle zone cespugliose e di macchia sono frequenti la lucertola campestre (*Podarcis sicula*), il ramarro (*Lacerta viridis*) ed alcuni serpenti innocui come il biacco (*Coluber viridiflavus*) e dove vi è acqua la natrice dal collare (*Natrix natrix*).

### 7.6.2. Uccelli

Tra gli uccelli che frequentano la macchia ed i campi coltivati si annoverano il fagiano comune (*Phasianus colchicus*), la quaglia (*Coturnix coturnix*), l'upupa (*Upupa epops*).

Molto frequentemente si incontrano il merlo (*Turdus merula*), la cinciarella (*Parus caeruleus*), la cinciallegra (*Parus major*), la gazza (*Pica pica*), la taccola (*Corvus monedula*), la cornacchia (*Corvus corone*), lo storno (*Sturnus vulgaris*), la passera d'Italia (*Passer italiae*), la passera mattugia (*Passer montanus*), il verzellino (*Serinus canarius*), il verdone (*Chloris chloris*) e il cardellino (*Carduelis carduelis*).

Inoltre sono presenti il corriere piccolo (*Charadrius dubius*), il piro piro piccolo (*Actitis hypoleucos*), la tortora (*Streptopelia turtur*), il barbagianni (*Tyto alba*), la civetta (*Athene noctua*), il gufo comune (*Asio otus*), il rondone (*Apus apus*), la rondine (*Hirundo rustica*), la ballerina bianca (*Mitacilla alba*), l'usignolo (*Luscinia megarhynchos*).

### 7.6.3. Mammiferi

Nelle zone arbustive si trovano il riccio (*Erinaceus europaeus*), la talpa (*Talpa sp.*), il topo selvatico (*Apodemus sylvaticus*), il ratto nero (*Rattus rattus*), la volpe (*Vulpes vulpes*), la donnola (*Mustela vivalis*), la faina (*Martes foina*) e il tasso (*Meles meles*).

## 7.7. Paesaggio

Nell'Allegato I al D.P.C.M. 27 Dicembre 19881 è individuato, tra le componenti ambientali, il paesaggio.

Il paesaggio viene definito: << **paesaggio: aspetti morfologici e culturali del paesaggio, identità delle comunità umane interessate e relativi beni culturali**>>.

Nell'allegato II si legge:

<< *Paesaggio. Obiettivo della caratterizzazione della qualità del paesaggio con riferimento sia agli aspetti storico-testimoniali e culturali, sia agli aspetti legati alla percezione visiva, è quello di definire le azioni di disturbo esercitate dal progetto e le modifiche introdotte in rapporto alla qualità dell'ambiente. La qualità del paesaggio è pertanto determinata attraverso le analisi concernenti:*

- a) il paesaggio nei suoi dinamismi spontanei, mediante l'esame delle componenti naturali così come definite alle precedenti componenti;*
- b) le attività agricole, residenziali, produttive, turistiche, ricreative, le presenze infrastrutturali, le loro stratificazioni e la relativa incidenza sul grado di naturalità presente nel sistema;*
- c) le condizioni naturali e umane che hanno generato l'evoluzione del paesaggio;*
- d) lo studio strettamente visivo o culturale-semiologico del rapporto tra soggetto ed ambiente, nonché delle radici della trasformazione e creazione del paesaggio da parte dell'uomo;*
- e) i piani paesistici e territoriali;*
- f) i vincoli ambientali, archeologici, architettonici, artistici e storici.>>*

Nel Maggio 2004 è entrato in vigore il nuovo Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, successivamente integrato e modificato con Decreti Legislativi n. 156 e 157 del 24 Marzo 2006, nonché rivisitato in maniera contraddittoria dal Decreto Legislativo n. 63 del Marzo 2008; tale strumento normativo ha costituito una riorganizzazione e semplificazione legislativa rispetto alla previgente disciplina, fornendo uno strumento per difendere e promuovere il patrimonio, anche attraverso il coinvolgimento degli Enti Locali, e definendo in maniera irrevocabile i limiti dell'alienazione del demanio pubblico.

Tra le novità introdotte nel D.Lgs 42/2004, risulta interessante la definizione di paesaggio, coerente con il significato elaborato nella Conferenza Europea del Paesaggio (Firenze, 2000), da intendere come una parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni e la cui tutela e valorizzazione salvaguardano i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili (art. 131, cc. 1 e 2).

Appare dunque ragionevole, vista la complessità tematica posta dall'analisi paesaggistica, sostenere che tutti gli aspetti e gli elementi che caratterizzano un territorio (rilievi, idrografia, vegetazione, attività umane, intese come complesso delle manifestazioni culturali, economiche, sociali, ecc.), e le loro interferenze, concorrono alla costituzione delle differenti forme del paesaggio: tale analisi paesaggistica, svolta sulle componenti indicate in tabella, deve essere inevitabilmente considerata come punto di incontro delle diverse discipline con le quali:

L'area di ubicazione dell'impianto non determina particolari effetti cumulo rispetto all'impatto visivo, in quanto la zona è prevalentemente di tipo industriale/artigianale ed è situato fuori dalla frazione abitata, in una zona appartata. La tipologia delle lavorazioni prevede l'accatastamento in cumuli di rifiuti e materiale EoW che non danneggia il paesaggio circostante; inoltre l'area è in parte delimitata da essenze arboree locali che impediscono di vedere l'impianto.

## 7.8. Clima Acustico

Al fine di valutare l'impatto acustico generato dall'impianto di recupero dei rifiuti, non essendo presenti attrezzature di lavoro quali triturotori, presse, ecc ma esclusivamente mezzi di trasporto, si fa riferimento all'art. 4, commi 1 e 2 del d.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122". In particolare ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa D.P.R. 28/12/2000, n. 445, premesso;

- che nei locali verrà insediata la seguente attività: messa in riserva (R13) e recupero (R4 cernita e selezione) di rifiuti speciali non pericolosi;
- che trattasi di attività diverse da quelle indicate nell'elenco Allegato B del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 le cui emissioni di rumore non saranno superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento;

si dichiara:

- di aver esaminato i contenuti del Piano di Classificazione acustica vigente nel Comune di cui allo SUAP comunale di indirizzo;
- che le emissioni sonore prodotte non saranno superiori ai valori limiti di immissione/emissione consentiti dalla normativa nazionale in materia e dal vigente regolamento comunale sulla disciplina delle attività rumorose;
- che verranno adottate, in ogni caso, tutte le misure necessarie a minimizzare un eventuale disturbo del vicinato.

## 7.9. Radiazioni

L'attività che si svolge nel sito in oggetto non genera radiazioni di alcun tipo né ionizzanti, né radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti.

## 7.10. Utilizzo risorse naturali

L'attività di stoccaggio e recupero rifiuti prevede l'utilizzo di risorse naturali quali l'acqua con cui viene effettuata l'irrigazione del piazzale e dei cumuli per contenere fenomeni diffusi di sollevamento polveri durante il transito degli automezzi.

Il quantitativo di acqua utilizzato è comunque limitato, soprattutto in autunno ed inverno, ed è tale da non alterare in maniera significativa il deflusso naturale delle acque di falda.

Si può infine sottolineare che l'obiettivo dell'impianto di recupero è quello di recuperare la quantità di rifiuti inerti prodotti per produrre materie prime secondarie, permettendo di ridurre l'impatto ambientale determinato dallo smaltimento di tali rifiuti e diminuendo i quantitativi di materia prima.

## 7.11. Aspetti Socio - Economici


La realizzazione dell'impianto per il recupero di rifiuti non pericolosi ottempera alle pianificazioni normative che sono finalizzate ad incentivare il recupero di materia al fine di ridurre la produzione di rifiuti e quindi i rischi per l'ambiente.

Occorre sottolineare che la densità abitativa nella zona è bassa; inoltre, le pochissime abitazioni civili distano alcune centinaia di metri dal complesso di recupero, per cui si ritiene limitato il fattore di disturbo per rumori, polverosità, ecc.. A sud-est dell'impianto insiste la zona industriale Val di Sangro.

## 8. DESCRIZIONE DI TUTTI I PROBABILI EFFETTI RILEVANTI

Nel caso oggetto di studio è posta particolare attenzione all'attività più indicativa, rappresentata dal processo di movimentazione rifiuti e materiale EoW in quanto l'attività di trattamento (R 4) di rifiuti non pericolosi a matrice ferrosa prevede esclusivamente operazioni di selezione e cernita.

Il bilancio di processo, in relazione ai materiali in entrata ed uscita, l'energia impiegata e gli impatti prodotti, può essere schematizzato come segue.



Per tutte le attività emerge che i principali impatti (aria, rumore, paesaggio) si hanno a causa della movimentazione e della lavorazione dei rifiuti nel piazzale.

Facendo un bilancio di materia ed energia si ottengono le seguenti considerazioni:

- la ditta non produce energia, mentre i consumi saranno sostanzialmente riconducibili all'utilizzo di gasolio per autotrazione ed all'energia elettrica per i soli usi civili (illuminazione e riscaldamento);
- la fornitura di acqua avviene tramite acquedotto per i servizi igienici; per la bagnatura del piazzale, al fine di limitare la formazione di emissioni diffuse.

## 9. VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

### 9.1. Sistema Atmosfera

#### 9.1.1. Clima e qualità dell'aria

Non vi è una fase di realizzazione dell'impianto e ciò comporta che non vi sono impatti su questa componente, ed in particolare sulla qualità dell'aria.

Per quanto riguarda le emissioni polverulente che possono formarsi durante l'esercizio dell'impianto, la ditta non genera emissioni in atmosfera puntuali e convogliate verso camini; potenzialmente però si possono generare emissioni diffuse di polveri nelle fasi di carico e lo scarico dei mezzi utilizzati per il trasporto e la movimentazione interna dei rifiuti; tuttavia, considerando che il transito dei mezzi nello stabilimento avviene solo su pavimentazione in cemento, si ipotizza una produzione di polveri dovuta alla movimentazione dei mezzi del tutto irrilevante.

I rifiuti da "mettere in riserva" non si presenteranno sotto forma di materiale solido polverulento e pertanto è scongiurato il pericolo di emissioni diffuse ed inoltre trattandosi esclusivamente di attività di deposito e cernita, non verranno svolte lavorazioni che potrebbero determinare emissioni in atmosfera. Quanto sopra perché i materiali in ingresso (120102 e 120104) sono classificati dal produttore riguardo al modo di generazione degli stessi (es. limatura) ma nello specifico, stante le caratteristiche fisiche, tale materiale durante la fase di stoccaggio presso il fornitore per vari motivi (es. umidità) tende a compattarsi e a non mostrarsi polverulento. Tale affermazione comporterà altresì che in fase di accettazione lo stesso sarà accettato solo in matrice compatta e solo qualora sul FIR lo stesso sia dichiarato solido non polverulento. Inoltre i rifiuti medesimi saranno stoccati in contenitori chiusi senza la necessità di apertura dei medesimi.

In considerazione di quanto finora esposto è ragionevole ritenere che, durante l'esercizio dell'impianto, l'impatto negativo relativo alle emissioni in atmosfera sia da considerare basso.

Nella fase di post-chiusura dell'impianto le emissioni diffuse non saranno più presenti, in ragione della cessata attività di conferimento, movimentazione e trattamento dei rifiuti.

#### 9.1.2. Traffico

Volendo approfondire l'incidenza dei mezzi della ditta sulla viabilità pubblica, lungo l'arteria stradale principale, limitrofa allo stesso stabilimento, costituita dalla Strada Provinciale Pedemontana n. 54 Casoli-Fossacesia, e lungo le strade secondarie, ben collegate alla viabilità ordinaria, è possibile affermare che l'incidenza massima giornaliera stimata di circa dodici autoveicoli (in ingresso ed in uscita dall'impianto) con un carico medio di 10 t/autoveicolo, risulta assolutamente non significativa rispetto alla situazione attuale del traffico dell'area in questione.

Come, infatti, descritto nel paragrafo precedente, il traffico medio giornaliero nell'intorno dell'area di intervento, a causa della presenza della zona industriale Val di Sangro, risulta essere sicuramente di entità maggiore rispetto a quello determinato dall'attività di recupero svolta dalla ditta.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, l'impatto sul traffico, durante la fase di esercizio dell'impianto,

### 9.2. Idrogeologia

Le acque meteoriche cadenti sull'attuale superficie impermeabilizzata sono raccolte e sono avviate, tramite canalizzazioni interrato, ad un sistema di trattamento delle acque meteoriche descritto nel Progetto Preliminare allegato al presente studio.

In particolare, le acque meteoriche di prima pioggia, corrispondenti ai primi 5 mm di precipitazione, come disposto dalla L. R n° 31 del 29/07/2010, sono inviate ad uno specifico trattamento costituito dalla fase di sedimentazione e disoleazione, per poi essere inviate a scarico nell'adiacente formale irriguo denominato "Fosso-Canneto". Il suddetto scarico sarà ricompreso ed autorizzato nell'ambito dell'istanza di cui all'art. 208 dal Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo.

Per escludere che vi sia un potenziale inquinamento del recettore finale dello scarico, la ditta s'impegna a effettuare la regolare manutenzione del suddetto impianto, ed a verificare l'efficacia del suo funzionamento mediante controlli periodici alle acque meteoriche sul pozzetto finale, prima dell'immissione nell'adiacente formale irriguo.

Come prescritto le acque di scarico sono analizzate con cadenza semestrale mediante prelievo nel pozzetto d'ispezione. I certificati analitici di tali verifiche sono a disposizione presso l'impianto per le verifiche di legge.

Lo scarico rispetterà i limiti previsti nella Tabella 3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/2006 per i corpi idrici superficiali.

Alla luce di quanto sopra esposto, in riferimento alla fase di esercizio dell'impianto, l'impatto su tale matrice ambientale può essere considerato basso. Nella fase di post-chiusura, invece, non sono previsti impatti significativi in quanto le acque meteoriche sono da considerare acque piovane bianche.

### 9.3. Suolo

In riferimento alla matrice suolo, si può affermare che l'intervento progettuale previsto non incide.

Considerate le caratteristiche dei rifiuti da trattare nell'impianto (rifiuti non pericolosi), e le modalità di svolgimento dell'attività in questione, realizzata in un'area completamente pavimentata, è da escludere la formazione di percolato o di qualsiasi altro agente contaminante, ed una eventuale permeazione nel terreno. Le uniche acque reflue sono rappresentate dalle acque

meteoriche di dilavamento del piazzale, dove avviene lo stoccaggio dei rifiuti e il deposito EoW (materia prima seconda), che sono convogliate al sistema di trattamento sopra descritto.

Pertanto, gli impatti previsti sono bassi durante la fase di esercizio, mentre sono del tutto trascurabili in riferimento alla fase di post-chiusura (cessazione dell'attività).

#### **9.4. Flora e Vegetazione**

Pertanto l'impatto sulla componente in questione, in riferimento alla fasi di realizzazione, esercizio e di chiusura, si può considerare del tutto trascurabile.

#### **9.5. Fauna**

L'impatto durante la fase di esercizio dell'impianto non sarà significativo sulla componente faunistica dell'area, in quanto con l'opera proposta non si introdurranno nell'ambiente elementi perturbativi o pregiudicanti la presenza di animali attualmente riscontrabili. In una zona adiacente l'impianto, lato est, è inoltre, presente la zona industriale Val di Sangro, il cui impatto è, senza dubbio, di maggiore entità.

Una volta cessata l'attività, è ragionevole prevedere che l'impatto sulla fauna sia da considerare del tutto trascurabile.

#### **9.6. Clima Acustico**

Dalla dichiarazione di impatto acustico e dall'assenza di apparecchiature, emerge che saranno rispettati i valori limite, per cui l'attività è compatibile con l'area in cui è insediata.

La produzione di vibrazioni trasmissibili al contorno dell'attività è da considerarsi non significativa in quanto legata principalmente al transito dei mezzi. Poiché tali mezzi hanno comunque l'obbligo di procedere a velocità ridotta per limitare l'impatto delle polveri anche le vibrazioni trasmesse saranno molto limitate.

#### **9.7. Aspetti Socio - Economici**

La realizzazione dell'impianto di recupero determina un beneficio economico e sociale rappresentato dall'aumento dell'occupazione, dallo sviluppo dell'indotto.

Le poche abitazioni civili distano alcune centinaia di metri dal complesso di recupero, per cui risentono in modo limitato del disturbo causato dall'attività di recupero. Ad est dell'impianto, inoltre, sono presenti solo alcune attività agricole costituite da colture gestite in maniera meccanizzata che non richiedono, quindi, una lunga permanenza nel sito.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che l'esercizio dell'impianto abbia un impatto positivo sulla matrice socio - economica.

#### **9.8. Ulteriori disposizioni per la tutela della salute dei lavoratori e dell'ambiente**

Per l'attività che s'intende intraprendere, saranno adottate le seguenti ulteriori misure ai fini della tutela della salute dei lavoratori e dell'ambiente:

- Saranno messi a disposizione mezzi meccanici idonei per evitare qualsiasi contatto o eccessiva vicinanza dell'operatore con il rifiuto; tali mezzi saranno costantemente sottoposti a verifiche meccaniche per garantirne sempre la perfetta efficienza ed avranno una portata adeguata al carico con il quale dovranno operare;
- I lavoratori dovranno essere addestrati a particolari procedure operative previste ai sensi della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Saranno messi a disposizione idonei dispositivi di protezione individuali (DPI), da utilizzare secondo le procedure suddette;
- Per gli addetti alla manipolazione dei rifiuti, verranno adottate azioni di sorveglianza sanitaria attuate sia tramite controlli preventivi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione, sia mediante controlli periodici;
- Verranno effettuate verifiche sulla caratterizzazione dei rifiuti secondo la normativa di settore;
- Saranno inoltre predisposti spazi adeguati per la movimentazione dei mezzi, per consentire una lavorazione in condizioni di sicurezza;
- Sarà affissa la segnaletica di divieto e di pericolo ben visibile, e conforme alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..
- L'attività esercitata dalla ditta, inoltre, non rientra tra le attività industriali per le quali vige l'obbligo di presentazione di dichiarazione o notifica, ai sensi del D. Lgs. N. 105/2015 e s.m.i..
- In particolare, l'impianto non è interessato dalla presenza di sostanze pericolose nelle quantità limite indicate nelle parti I e II dell'Allegato 1 al suddetto decreto.
- Le impostazioni operative sono tali da evitare rischi di incidenti di qualsiasi tipo che possano pregiudicare la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché la salvaguardia ambientale del sito.
- La ditta, infatti, non utilizza sostanze pericolose nel regolare svolgimento dell'attività (la manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi viene affidata a ditte terze secondo le tempistiche previste dalle case costruttrici); l'unico frangente in cui possono verificarsi sversamenti è addebitabile a perdite accidentali di oli e carburante dagli automezzi. Eventuali

spandimenti saranno in ogni caso gestiti mediante l'impiego di materiali assorbenti, che verranno successivamente avviati a smaltimento.

- L'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia comprende comunque una fase di disoleazione capace di intercettare le sostanze oleose eventualmente presenti nelle stesse acque.

## 10. CONCLUSIONI

Da quanto sopra esposto si evince che l'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi non è sottoposto a condizionamenti o vincoli particolari dal punto di vista urbanistico, ambientale, archeologico né ricade all'interno di aree naturali protette.

L'attività di recupero rifiuti inerti svolta nell'impianto ha grande valenza sociale e ambientale in quanto favorisce la sua reimmissione dei rifiuti in un ciclo produttivo in luogo di materia prima vergine quindi riduzione del consumo di risorse naturali.

Infine l'attività comporta degli impatti ambientali assolutamente limitati grazie alle misure di mitigazioni adottate che si dimostrano efficienti per raggiungere un adeguato livello di protezione ambientale.

Dall'analisi del contesto ambientale di riferimento, sulla scorta dei fattori di impatto potenziale individuati, emerge una piena compatibilità del progetto comportante il superamento di 10 tonn/giorno di rifiuti da recuperare; ciò fa ritenere che lo stesso possa essere escluso dalla procedura di valutazione ambientale, in accordo con quanto stabilito al comma 5, art. 20, del D.Lvo 3 Aprile 2006 , n. 152 e s.m.i.